

Con processo verbale della seduta del 23/12/2019, la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, composta dai sigg.ri

- Prof. Avv. Alfonso Furguele, Presidente
- Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito, Vicepresidente
- Avv. Adolfo Russo, Componente
- Avv. Domenico Santonastaso, Componente,

previa estensiva lettura, ha approvato la seguente

## RELAZIONE

**ex art.8, punto 8, L.R. Campania n.25/2018 e s.m. e i. e ex art.15, punto 2, del Regolamento interno della Consulta di garanzia Statutaria della Regione Campania**

*SULLA ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA NEL 2020  
(SECONDO ANNO DEL DI ESSA FUNZIONAMENTO)*

## INDICE

### Capitolo I

#### Premessa

1. Imprevisti dell'anno 2020 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:
  - A) la pandemia da COVID-19 ..... pag. 4
  - B) il rinnovo dei rappresentativi politici vertici istituzionali della Regione Campania (Consiglio e Presidenza, sia di Giunta che di Consiglio stesso) ..... pag. 4
2. Prime, sintetiche, conclusioni in premessa ..... pag. 5

### Capitolo II

Iniziative assunte dalla Consulta nell'anno 2020 per la risoluzione di varie problematiche e per l'ossequioso disimpegno di quanto, a titolo di attività *extra-pareristica*, comunque previsto come doveroso dalla legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva del medesimo Organismo.

1. Iniziative per la risoluzione delle problematiche relative:
  - A) alla (ri)costituzione della Struttura di Supporto alla Consulta; vicenda risoltasi con la nomina del Dott. Eugenio Aveta, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale preposto allo Staff dell'Ufficio Speciale per il Controllo e la vigilanza su Enti e Società partecipate, nonché del dott. Aldo Amabile, dipendente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ..... pag. 7
  - B) alla visibilità e al trasparente accesso digitale ai contenuti riguardanti la Consulta sugli istituzionali siti internet della Regione Campania; conclusive iniziative della Consulta e risolutivo esito ..... pag. 8
  - C) al sistema di autonoma protocollazione interna all'Organismo; conclusive iniziative della Consulta e scelta risolutiva ..... pag. 9
2. Iniziative e opzioni adottate dalla Consulta per la risoluzione delle sole logistiche problematiche scaturenti:
  - A) dalla circostanza che non le è stata data la possibilità di tempestivamente presentare il programma delle attività per il 2020 ..... pag. 11
  - B) dalla pandemia da COVID-19 ..... pag. 14
3. Iniziative assunte dalla Consulta per il necessario e opportuno adeguamento del Regolamento interno ad un anno dalla di esso iniziale adozione:
  - A) (attività di) individuali e/o congiunti studio e collaborazione (anche via mail) dai componenti la Consulta disimpegnati fino alla di questa seduta dell'11.05.2020 e approvazione della prima modifica (sia in senso integrativo che emendativo) del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ..... pag. 15
  - B) (attività di) individuali e/o congiunti studio e collaborazione (anche via mail) dai componenti la Consulta disimpegnati fino alla di questa seduta dell'08.06.2020 e approvazione di ulteriore modifica (sia in senso

- integrativo che emendativo) del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ..... pag.18
4. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2021 ..... pag. 24
5. Iniziative relative alle dimissioni del Prof. Pasquale Stanzone, componente e Presidente della Consulta, da questo medesimo Organo assunte prima, durante e dopo i regionali *comitia* elettorali definitisi con il voto e lo spoglio del 20/21.09.2020 e siccome finalizzate a:
- A) far fronte alle problematiche riguardanti la mancanza del quinto componente, e Presidente, del medesimo Organo ..... pag. 27
- B) eleggere i propri nuovi vertici, Presidente e Vicepresidente, costoro rispettivamente nelle persone del Prof. Avv. Alfonso Furgiuele e del Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito ..... pag. 29
6. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta ..... pag. 30

### Capitolo III

Le attività di alta consulenza giuridica della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania nell'anno 2020. I tre pareri, su apposite richieste, approvati dalla Consulta, nonché la "*Istruttoria Relazione Interna*" alla Consulta.

1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2020 e fino a tutto il 23.12.2020 ..... pag. 31
2. In particolare, circa la prima richiesta di parere e circa il relativo primo parere in data 23.03.2020 rilasciato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ..... pag. 32
3. In particolare, circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo parere in data 06.04.2020 rilasciato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ..... pag.35
4. In particolare, circa la terza richiesta di parere e circa il relativo parere in data 10.12.2020 approvato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ..... pag. 37
5. In particolare, circa la "*Istruttoria relazione interna*" dalla Consulta per sé apprestata il 13.04.2020 e discussa nella seduta del 20.04.2020 con riguardo all'esistenza, o meno, di giuridico/a valore/idità, nonché efficacia legale, della celebrazione delle proprie sedute e della approvazione delle proprie collegiali deliberazioni con il sistema della telematica modalità in video *conference call* ..... pag. 39

## CAPITOLO I

### Premessa

1. **Imprevisti dell'anno 2020 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:**
  - A) **la pandemia da COVID-19;**
  - B) **la (sostanzialmente non breve, sul piano politico) fase di rinnovo dei rappresentativi vertici istituzionali della Regione Campania (Consiglio, Presidenza, sia di Giunta che di Consiglio stesso, nonché Giunta).**

**La presente, annuale relazione**, è prevista dall'art.8, comma 8 della legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania (qui in appresso, per brevità, anche definita solo *Consulta*), nonché dall'art.15, punto 2, del Regolamento interno a questo Organismo.

Entro e non oltre lo spirare di ciascun anno la Consulta è tenuta a stendere, pubblicare e trasmettere tale relazione a Chi di competenza, e tanto al fine di rendere con la massima trasparenza "a consuntivo" note le attività da essa disimpegnate nel corso del volta per volta relativo annuale periodo.

Quella che segue è la relazione annuale riguardante l'anno 2020, che non si soffermerà su determinati argomenti di profilo ricognitivo di inquadramento generale (ad es., costituzione, formazione e logistica organizzazione, natura, funzioni e attività, scopi, etc., della Consulta), poiché di essi si è già oltremodo diffusamente trattato nella Relazione annuale 2019, alla quale, pertanto, si opera rinvio per quanto di altrui interesse.

**A)** La pandemia da COVID-19, esplosa nel primo trimestre del corrente anno e, allo stato, ancora ben lontana dal potersi considerare superata, ha, come immaginabile, condizionato l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Tale epocale fenomeno patologico, che ha letteralmente *sconvolto* qualsivoglia tipo di planetariamente precostituito ordine (in estrema sintesi) sociale, politico, etico/religioso, economico/finanziario, ha determinato, e determina, enormi sofferenze in ogni campo della vita dell'uomo, esponenzialmente evidenziando, tra altro, grandi limiti nell'adozione di efficaci e coordinate contromisure da parte non solo dell'intero Stato-Apparato, di cui è rilevante ganglio anche il regionale sistema istituzionale, ma anche da parte dello stesso Stato-Comunità.

**B)** anche la (sostanzialmente non breve, sul piano politico) fase di rinnovo dei rappresentativi vertici istituzionali della Regione Campania (Consiglio, Presidenza, sia di Giunta che di Consiglio stesso, nonché Giunta), anche questa, peraltro con implicazioni dinamicamente interessanti il "prima", il "durante" e il "dopo", dispiegatasi nel pieno dell'esplosione delle enormi difficoltà e problematiche provocate dalla sopra detta pandemica congiuntura, ha sortito, quale effetto, il rallentamento (di per sé già ordinariamente fisiologico sul piano squisitamente politico) di quella, anche organicamente interdipendente e corale, regionale attività amministrativa, che, quanto meno finora, s'è palesata essere il principale volano per lo svilupparsi delle pareristiche funzioni della Consulta.

A ogni buon conto, non compete certo a questo Organo soffermarsi sull'esegesi e sui caratteri distintivi della testé detta fenomenica circostanza; benvero:

- e in primo luogo, ciò esula dalle di codesto funzionali prerogative;

- qualsivoglia riserva di dubbio esiterebbe comunque recessivo rispetto al comunemente ben noto, qui sopra testé richiamato, dato empirico, che, qualora in tale dannato caso, in modo assorbente e da solo si incaricherebbe di sconfessare la tesi contraria, a cagione del fatto che questa oltremodo difficilmente potrebbe risultare sostenibile come invece vera.

### Prime, sintetiche, conclusioni in premessa

*Summatim*, val bene dar subito conto, e fin con questa premessa, che l'Organismo nel suo complesso (Organo collegiale e Struttura di supporto), nel corso del 2020 ha, di volta in volta (come più diffusamente si relazionerà nei capitoli, che, *infra*, qui in appresso seguiranno), con diligenza e tempestività fatto fronte e, *quatenus opus facere*, anche **risolto** quanto di problematico e difficoltoso paratosi innanzi alla possibilità di esercitare regolarmente le sue proprie funzioni, e tanto da poter, a consuntivo, oggi definire come più che significativi i risultati conseguiti nel corso dell'anno volgente al termine.

Non ridonda, perciò, che subito si puntualizzi che, per quanto concerne la Consulta, da quanto cennato nel paragrafo che precede, e in estremamente succinta sostanza, **ne è conseguito**:

- il non essersi potuto registrare come funzionalmente ordinario l'incedere delle preordinatamente presupposte attività procedurali e provvedimenti degli Organi, tutti, della Regione Campania, siccome causalmente a monte in grado di potenzialmente compulsare, effettivamente a valle e secondo il volta per volta avvertito bisogno, la Consulta con richieste di pareri;
- al netto dei primi due mesi dell'anno 2020, e ad esclusiva cagione di ontologicamente "esterne" (all'Organismo) circostanze impeditive, l'aver potuto solo in modo patologicamente straordinario essa attendere al disbrigo dei suoi propri funzionali compiti, siccome ad essa assegnati dallo Statuto (art.57) e da dedicata legge regionale (l.r. 25/2018 e ss.mm.);
- il comunque essersi riuscito a **celebrare nn. 24 sedute collegiali** (delle quali nn. 18 in telematica audiovideoconferenza con sistema TEAMS e le restanti nn. 6 in presenza), all'esito delle quali s'è potuta registrare:
  - a) **la nuova approvazione e adozione del Regolamento interno siccome migliorato con opportune e necessarie modifiche;**
  - b) **l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente;**
  - c) **la redazione, l'approvazione e la tempestiva, rispettiva, trasmissione ai richiedenti di nn.3 pareri;**
  - d) **la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della relazione programmatica per l'anno 2021;**
  - e) **la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della relazione annuale ex art.8, comma 8, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm.;**
- il pertanto di essa residuale rammarico:
  - \* rispetto ai suoi propri *desiderata*, unicamente con riguardo al solo dato numerico dei pareri che ha potuto rilasciare, atteso che alla ridotta quantità delle domande non altro può far seguito se non la ridotta quantità delle risposte;
  - \*\* conferentemente alla circostanza di non aver potuto, di là (tanto) dalla sua propria volontà e a decorrere dal mese di marzo 2020, con ordinaria costanza garantire, come invece verificatosi nel corso del 2019, la fisica presenza, presso gli Uffici regionali, dei componenti non solo del suo proprio collegiale Organo, ma anche di quelli della Struttura di supporto a questo<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Difatti, sono ben noti, e serbati, i numerosissimi, urgenti e inderogabili, provvedimenti, che, nel corso dell'anno 2020, hanno ostato all'inverarsi di una simile più costante presenza fisica, provvedimenti che la competente dirigenza regionale ha di volta in volta dovuto adottare, per la primaria tutela della salute, al fine di interdire l'accesso agli Uffici, tra cui quelli assegnati alla Consulta, di per sé non in grado di sostenere, e assicurare come sicura, la presenza fisica dei componenti l'intero Organismo.



Consiglio regionale  
della Campania

## Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania



- a ogni buon conto, serena soddisfazione per la consapevolezza di aver sempre ben operato in scienza, coscienza e diligenza con riguardo alla qualità della curata e licenziata attività pareristica, siccome nel corso dell'anno 2020 disimpegnata in modo comunque tempestivo e senza l'insorgenza di insoddisfazione di sorta alcuna da parte di chicchessia, anzi.

## CAPITOLO II

Iniziative assunte dalla Consulta nell'anno 2020 per la risoluzione di varie problematiche e per l'ossequioso disimpegno di quanto, a titolo di attività *extra-paraeristica*, comunque previsto come doveroso dalla legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva del medesimo Organismo.

### 1. Iniziative per la risoluzione delle problematiche relative:

- A) alla (ri)costituzione della Struttura di Supporto alla Consulta; vicenda risoltasi con la nomina del Dott. Eugenio Aveta, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale preposto allo Staff dell'Ufficio Speciale per il Controllo e la vigilanza su Enti e Società partecipate, nonché del dott. Aldo Amabile, dipendente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente;**
- B) alla visibilità e al trasparente accesso digitale ai contenuti riguardanti la Consulta sugli istituzionali siti internet della Regione Campania; conclusive iniziative della Consulta e risolutivo esito;**
- C) al sistema di autonoma protocollazione interna all'Organismo; conclusive iniziative della Consulta e scelta risolutiva.**

**A)** L'art.8, comma 2, 2° periodo, della legge regionale (costitutiva della Consulta) n.25/2018 e ss.mm., quanto segue prevede: *"2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 51 del 23 Luglio 2018 ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. **A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali"**.*

Orbene, avendo fino allo spirare dell'anno 2019, la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania sofferto della (come stabilmente ordinaria) mancata concretizzazione di quanto previsto dalla evidenziata disposizione normativa<sup>2</sup> con riguardo alla Struttura di supporto ad essa, ne è conseguito, da parte del medesimo Organo e fin dalla prima seduta del corrente anno, celebratasi il **13.01.2020**, nonché anche dopo la seconda seduta, tenutasi il **27.01.2020**, l'affidamento al proprio Presidente del compito di rappresentare<sup>3</sup>, non solo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e alla Presidenza della Giunta Regionale, ma anche alla Dott.ssa Maria Messina e all'Avv. Almerina Bove, nelle di costoro rispettive funzionali qualità, nonché alla Dott.ssa Santa Brancati, n.q. di Segretario Generale del Consiglio Regionale, e al Dott. Lucio Varriale, quale

<sup>2</sup> Da imputarsi a varie cause sulle quali diffusamente la Consulta ha avuto già modo di dare conto con la propria relazione annuale per l'anno 2019 (pubblicata sul B.U.R.C., nonché sull'istituzionale link del medesimo Organismo rinvenibile nell'istituzionale sito internet tanto del Consiglio Regionale della Campania quanto della Giunta Regionale della Campania). Qui sol si reputa di rimarcare che, di certo, il ritardo nella reazione procedimental/provedimentale della congiuntamente competente Amministrazione attiva regionale nella formazione della Struttura di supporto all'Organismo ne ha di questo limitato l'ordinario esercizio delle funzioni, sul piano logistico nel corso del primo anno di funzionamento.

<sup>3</sup> In prima battuta, con nota/istanza per risoluzione corredata da copia del processo verbale della seduta della Consulta del 13.01.2020 (e di tanto in effetti il Presidente Stanzione ha avuto cura di disimpegnare, segnatamente con sua propria comunicazione il 28.01.2020 trasmessa via p.e.c.), in seconda battuta non escludendo l'eventualmente consequenziale adozione e formalizzazione di qualificata istanza corredata da messa in mora e apposita avvertenza.

Dirigente Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale, appunto l'estremo disagio operativo del medesimo Organismo a cagione, ancora a quel tempo, dell'omessa stabile assegnazione di qualificate risorse umane in seno alla Struttura di supporto, in sostanza ciò inverte circostanze ontologicamente ostanti non solo alla migliore e consona conoscenza e visibilità dell'esistenza dell'Organismo stesso, ma, soprattutto, alla possibilità della di esso quanto più ampiamente utile, funzionale, fruizione da parte dell'organico *Apparato* della Regione Campania.

La ormai annosa e problematica questione inerente alla costituzione della Struttura di supporto ha finalmente rinvenuto soluzione in forma stabile e oltremodo qualificata solo a cavallo tra la terza e la quarta seduta della Consulta nell'anno che ora volge al termine, segnatamente tra il **10.02.2020** (giorno della terza seduta in cui per l'ultima volta le funzioni di Segretario verbalizzante sono state disimpegnate, quale f.f.<sup>4</sup>, da un componente l'Organo collegiale) e il **24.02.2020**, giorno della quarta seduta, nel corso della quale il Presidente dell'Organismo ha dato conto al collegiale Organo, che ne ha preso atto, che, con delibera n. 523 del 18.02.2020, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale aveva ricostituito la **Struttura di supporto alla Consulta di Garanzia Statutaria**, risultante quindi composta dal **Segretario**<sup>5</sup>, nella persona del **dott. Eugenio Aveta**, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale preposto allo Staff dell'Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società partecipate, **nonché dal dott. Aldo Amabile**, dipendente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e l.r. della Regione.

Per concludere sul punto, la Consulta sente di dover cogliere l'occasione datale dalla formalizzazione della qui corrente "*Relazione annuale*" per dare atto al Dirigente Dott. Eugenio Aveta, n.q. di Segretario dell'Organismo, di aver disimpegnato le funzioni di relativa sua propria competenza con sempre lodevoli diligenza, perizia e tempestività, nonché, con abnegazione<sup>6</sup> e con senso del dovere, nel pieno rispetto dei rispettivi differenti ruoli, e tanto dal giorno del formale suo insediamento (24.02.2020) fino allo spirare dell'anno 2020.

**B)** Per l'intero anno 2019 e per i primi due mesi del 2020, la Consulta, con ogni probabilità dipeso dalla circostanza di essere (in specie considerata) ancora agli inizi del suo funzionamento, con estremo disagio ha dovuto registrare insufficiente visibilità e mancanza di trasparente accesso digitale relativamente ai contenuti riguardanti la propria funzionale esistenza sugli istituzionali siti internet della Regione Campania; e tanto malgrado da parte del medesimo Organo, ad ufficio del proprio Presidente, si fosse, da ultimo con sua propria nota p.e.c. del 20 ottobre 2019:

- sollecitato il regionale Ufficio redazione portale della Regione Campania (con indirizzo telematico [redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)) a inserire, oltre alle voci "HOME" e "PARERI", già presenti nell'apposito link dedicato alla Consulta, anche la voce "ALTRO", destinata a ricomprendere richiamo e contenuti delle sue proprie attività ulteriori rispetto a quella pareristica/deliberativa (quindi, documentazione inerente, a titolo di esempio non esaustivo, il Regolamento, i verbali delle sedute, le relazioni annuali ex art. 8, punto 8, della L.R. n. 25/2018 e ss.mm., gli approfondimenti, semmai prodotti anche esternamente e/o a latere rispetto alle problematiche e tematiche trattate, o, comunque, d'attuale interesse per la Regione Campania, etc.),
- anche invitato il medesimo Ufficio a predisporre e inserire, nell'istituzionale sito internet "**REGIONE CAMPANIA**" ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)), apposito banner rinviante al link "Consulta di Garanzia

<sup>4</sup> Ex art. 10, comma 1, secondo periodo, del Regolamento della Consulta.

<sup>5</sup> *illico et immediate* svolgente le funzioni di verbalizzante la seduta.

<sup>6</sup> Nell'esercizio delle funzioni di sua propria competenza, e non solo; benvero, dal giorno della sua presentazione e insediamento non ha mai fatto mancare il suo prezioso contributo e ha accettato di curato, egregiamente, anche altri compiti assegnatigli dal Collegio della Consulta (come, ad esempio, la preparazione, **per la seduta del 09.03.2020**, di esaustiva, e anche esteticamente bella, bozza di depliant informativa/di presentazione del medesimo Organismo e tanto altro in ogni caso tavolarmente documentato e agevolmente rinvenibile poiché testimoniato da atti e dalla corrispondenza - interna e/o esterna - della Consulta).

Statutaria” già presente nella home-page del sito “*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA*” ([www.consiglio.regione.campania.it](http://www.consiglio.regione.campania.it)).

Pertanto, proprio perché nulla di quanto richiesto era stato purtroppo effettuato, tale disadorna questione, che non era ammissibile perdurasse più oltre, la Consulta ha affrontato con maggiore dedizione e determinazione, segnatamente **nel corso delle prime tre sedute del 2020** (segnatamente quelle del **13.01.2020**, del **27.01.2020** e, infine del **10.02.2020**<sup>7</sup>) e, infine, è riuscita a conseguire risoluzione di essa risoluzione sul finire del mese di febbraio 2020<sup>8</sup>, e tanto anche grazie al costante impegno al riguardo profuso dalla propria Struttura di supporto e, in particolare, dal dott. Eugenio Aveta, quale di questa dirigente.

**C)** Anche con riguardo alla problematica della (sul piano digitale, preferenzialmente autonoma) protocollazione degli atti, in ingresso e in uscita, della Consulta, per tutto l’anno 2019 e fino al termine dei primi due mesi del 2020 si sono registrate notevoli difficoltà realizzative<sup>9</sup>, siccome reiteratamente, ma invano<sup>10</sup>, per un intero anno rappresentate ai regionali, competenti, Uffici. Di sicuro ciò è dipeso:

- dal fatto che il sistema di protocollazione dell’apparato “centrale” della Regione Campania *ab initio* (dal 1970) s’è articolato in due logistici sottosistemi, quello della Presidenza/Giunta e quello del Consiglio Regionale e che esso giammai ha subito variazioni nel corso del tempo;
- dalla circostanza che, neanche allorquando sono stati di volta in volta, e ancor prima della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, dal legislatore regionale costituiti altri Organismi regionali (quali, ad es., la Commissione Regionale per le pari opportunità, la Consulta Regionale per la condizione della donna, il CORECOM, il Difensore Civico regionale, il Garante dei detenuti, quello dei disabili, nonché quello dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché il Forum dei giovani, l’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne e, infine, l’A.R.E.C. - Associazione ex Consiglieri regionali -), con ogni probabilità in specie perché tali Organismi non sono stati dotati del normativo riconoscimento di autonomia, che, invece, è stato conferito a questa Consulta, alcun mutamento è stato arrecato

<sup>7</sup> Delle deliberazioni delle quali investendo non solo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Presidenza della Giunta Regionale, ma anche la Dott.ssa Santa Brancati, n.q. di Segretario Generale del Consiglio Regionale, e il Dott. Lucio Varriale, quale Dirigente Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale.

<sup>8</sup> Benvero, la Consulta ha conseguito, così, la possibilità di dare, dinamicamente progressivo, visibile e trasparente conto del proprio operato mediante:

- richiamo presente nella *homepage* del portale del Consiglio Regionale a mezzo del quale (cliccando su “*Siti degli Organismi*”) giungere al link/sito aprendo il quale appare la propria *homepage*;
- percorso di rinvio, alla propria *homepage*, originante da quello della Giunta Regionale, e ciò a mezzo di ricerca effettuata con la denominazione “*Consulta di Garanzia Statutaria*”.

Su tale sito è possibile, ora, rinvenire e opzionare le seguenti contenutistiche voci:

- *Home* (riportante illustrazione descrittiva delle funzioni e del funzionamento della Consulta);
- *La Consulta* (con rinvio alla composizione nominativa dell’Organo collegiale);
- *Disposizioni generali* (contenente le seguenti distinte voci contenutistiche: Statuto/Legge regionale/Regolamento/decreti di nomina dei componenti);
- *Attività* (contenente le seguenti distinte voci contenutistiche: convocazioni/pareri/relazioni/altro; a sua propria volta, la voce “*altro*” veicola le seguenti, distinte, contenutistiche voci: approfondimenti/audizioni/verbali/contributi/studi/ altre consulte);
- *Struttura di Supporto* (riportante illustrazione descrittiva dei relativi compiti come descritti nella legge regionale 25/2018 e nel Regolamento della Consulta).

<sup>9</sup> Ne è derivato, per oltre un anno, il procedere, in via “provisoria” e “a tentoni”, con “informalmente interna” registrazione cartacea degli atti in ingresso e in uscita, siccome a propria volta, quasi sempre con patologica mancanza di contestualità, “cartaceamente rimbalzata” nel protocollo generale del Consiglio, con il finale paradossale dato dalla circostanza che, fino al 13.01.2020 e per causa affatto imputabile a questo Organismo di garanzia, non s’era ancora verificata la pubblicazione del quarto, ed ultimo, parere del 2019, siccome però dalla medesima Consulta tempestivamente rilasciato oltre un mese prima.

<sup>10</sup> Diffusamente la Consulta ha già dato conto di ciò con la propria, riassuntiva, relazione annuale per l’anno 2019.

all'originariamente già *ex se* autonomamente "bicefalo" sistema di protocollazione del centralmente organico Apparato regionale;

- dallo stato di cose per cui, nel momento in cui il legislatore regionale ha ritenuto di dare compimento all'art. 57 dello Statuto, di talché partorendo la legge regionale n. 25/2018, ss.mm., così istituendo questa Consulta, ha inteso, omettendo di contestualmente conferire manifesto indirizzo (appositamente coperto finanziariamente) al competente Apparato regionale funzionale alla predisposizione di quanto di consequenziale logistica necessità, di non prevedere che dalla stessa istituzione dell'Organismo in parola scaturisse per esso l'immediato dotarsi di quella strumentazione in grado di inverare sistema di protocollazione autonoma (che sarebbe stato il terzo, in aggiunta a quello della Presidenza/Giunta e a quello del Consiglio) in effettuale sintonia con la di esso identitaria **qualità di Organo regionale** siccome legislativamente prevista/o come espressamente **autonoma/o**<sup>11</sup>;
- dalla circostanza che, al tempo della istituzionale nascita dell'autonomamente "bicefalo" sistema protocollare regionale, era previsto come di esso applicativo un procedimento sostanzialmente ancora basato su materiale cartaceo, giacché ancora tanto di là a sopravvenire le conquiste tecnologiche proprie della c.d. *globalizzazione digitale/informatica/telematica* e, con questa, della strumentazione, circolarmente indefettibile, appartenente alla c.d. "*società 2.0*"; tale dato, combinato non solo alla assenza di espressa previsione normativa in particolare con riguardo alla di volta in volta verificatasi istituzione degli altri Organismi regionali (tutti anteriori rispetto a questa Consulta), ma anche alla mancata rivendicazione da parte di questi a conseguire rispettivamente autonomo sistema di protocollazione, così opzionando accettazione dell'ormai consuetudinario sedimentatosi iter, ha determinato comprensibile resistenza, tanto della compagine politico/istituzionale, quanto della compagine burocratica/amministrativa, a riconoscere anche sul fronte della sostenibilità finanziari come accettabile, quindi procedibilmente possibile, una protocollazione digitale da esercitarsi ad autonoma cura di un Organismo "terzo" rispetto alla Presidenza/Giunta e al Consiglio Regionale.

Orbene, con virtuosa riottosità all'ignavamente adeguarsi ad un simile stato di cose, la Consulta, ancora, e in particolare, **nel corso delle prime tre sedute del 2020** (quelle del **13.01.2020**, del **27.01.2020** e del **24.02.2020**), ha nuovamente fatto fronte alla problematica in argomento, e in un modo che può inquadarsi, anche temporalmente, in due fasi, le seguenti: la fase di inizialmente motivato e giustificato approfondimento<sup>12</sup> e di deliberata predisposizione di iniziativa presidenziale, volta a conseguire realizzata l'ideale opzione

<sup>11</sup> Ex art. 1, comma "2.", della l.r. n.25/2018 e ss.mm..

<sup>12</sup> In cui la Consulta, propugnante essere articolazione regionale *terza* rispetto al Consiglio e alla Giunta, come tale necessariamente dotata di autonoma strumentazione per la protocollazione elettronica degli atti in entrata e in uscita, ha (*recte*, aveva) reputato utilmente meritevole di essere quindi evidenziato e anche opportunamente riferito a Chi di verticistica competenza regionale, sia sul piano istituzionale/rappresentativo che amministrativo/funzionale (non solo, quindi, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e alla Presidenza della Giunta Regionale, ma anche alla Dott.ssa Maria Messina e all'Avv. Almerina Bove, nelle di costoro rispettive funzionali qualità, nonché alla Dott.ssa Santa Brancati, n.q. di Segretario Generale del Consiglio Regionale, e al Dott. Lucio Varriale, quale Dirigente Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale), il di essa presidio di una posizione **A) preudente le mosse** dalla normativa statutaria della Regione Campania e dal combinato disposto dato dalla lettera dei primi due commi dell'art.1 della legge regionale 25/2018 e ss.mm., nonché dal combinato disposto dato dalla lettera dell'art.8, punto "6." con l'art.9, punto "1." della medesima normativa costitutiva della Consulta, **laddove**

1) dell'art. 1, punto "1.", che così testualmente recita "*Ai sensi dell'art.57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania*", è **meritevole di essere rimarcato il dato che la Consulta è organo** (*recte*, Organismo, atteso che esso si compone di più articolazioni, *id sunt*, la Consulta vera e propria e la Struttura di supporto ad essa, con rispettive funzioni dalla legge prefissate come separate, sebbene serventi il medesimo scopo) **della Regione Campania tutta, cioè del di quest'ultima complessivamente identitario apparato organico istituzionale/rappresentativo/governativo/amministrativo,**

2) dell'art.1, punto "2.", che così testualmente recita "*La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge*", è **meritevole di essere rimarcata l'autonomia di tale Organismo, nonché la circostanza che la legge ha espressamente disposto che spetti al Consiglio Regionale di**

(quella registratasi **all'esito della seduta** della Consulta **13.01.2020**), e la fase di susseguente riconsiderazione della problematica, finalizzata ad in ogni caso acquisire realizzata la migliore possibile opzione risolutiva della annosa problematica, e tanto anche sulla scorta delle attività dalla Consulta mandate al dirigente della Struttura di supporto, il Dott. Eugenio Aveta, **all'esito della seduta** della Consulta del **10.02.2020**.

Sicché, grazie al diligente e pronto interessamento disimpegnato dal Dirigente della detta Struttura, la Consulta, approdata alla consapevolezza che la soluzione della totale autonomia del sistema di protocollazione avrebbe comportato l'installazione di software open source o di terzi su postazioni regionali collegate alla intranet del Consiglio regionale, con evidenti ricadute operative e di costo in termini di policy di sicurezza e di manutenzione, **ha deliberatamente convenuto sulla opportunità di adottare il sistema di protocollazione in uso nel Consiglio, ma a condizione che:**

- **il relativo perimetro si configurasse come spazio logico "chiuso" alle strutture amministrative del Consiglio** (a eccezione delle utenze di intervento tecnico e manutentive);
- **tale sistema risultasse sottostante al nodo logico gerarchicamente più alto e che comunque fosse autonomo e dotato di utenze proprie di protocollazione e consultazione.**

La problematica in argomento, pertanto, s'è risolta in tale senso realizzatosi con effetti quasi immediati.

## 2. Iniziative e opzioni adottate dalla Consulta per la risoluzione delle logistiche problematiche scaturenti:

### A) dalla circostanza che non le è stata data la possibilità di tempestivamente presentare il programma delle attività per il 2020;

---

\* **ospitare la sede della Consulta**, senza che da tanto ne potesse, né tanto più dovesse, scaturire dequotazione alcuna della autonomia dell'Organismo in parola, in termini di assorbimento e/o di condizionamento delle di quest'ultima funzioni e/o di depotenziamento del di essa ruolo e dignità istituzionale,

\*\* nonché di **caricare il suo proprio bilancio dei costi relativi al pagamento delle indennità dei componenti la Consulta e necessari per il di questa ordinario e regolare funzionamento,**

**B) rinveniente conferma** dal precipitato applicativo scaturente dal combinato disposto dato dalla lettera dell'art.8, punto "1." con l'art.9, punto 3, ultimo periodo, della legge regionale 25/2018 e ss.mm., **laddove**

1) dell'art.8, punto "1.", che così testualmente recita "**La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare**", è **meritevole di essere rimarcato il profilo rafforzativamente qualificato dal legislatore regionale conferito a siffatta autonomia in modo e espresso con riguardo proprio al piano organizzativo**, che, per poter *ex lege* assurgere al maggiormente qualitativo livello insito nel "godimento" degli effetti prefigurati dal di essa esercizio, postula da parte delle competenti Articolazioni di vertice della Regione-Apparato la congiuntamente corale predisposizione di quanto strumentalmente non solo necessario per l'ordinario e regolare esercizio delle funzioni conferite all'Organismo, ma anche di quanto vettore di (sempre circostanziato, si badi) potenziamento delle funzioni a questo delegate,

2) dell'art.9, punto "3.", ultimo periodo, che così recita "**È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla**" (la legge regionale 25/2018 e ss.mm.; n.d.r.) "**e di farla osservare come legge della Regione Campania**", è **meritevole di essere rimarcato, quale effetto dell'obbligo della prefissata osservanza, la rimozione di qualsivoglia tipo di ostacolo organizzativo** che impropriamente si frapponesse al conseguimento dello scopo affidato alle cure dell'Organismo in parola,

**C) riscontrante conforto** dal combinato disposto dato dalla lettera dell'art.57, punto 2, secondo periodo, del regionale Statuto con la lettera degli artt.3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 25/2018 e ss.mm., **laddove**, in estrema sintesi, attesa la rinvenibilità

\* di previsionale complesso normativo circa i compiti e le funzioni dell'Organismo, nonché la disciplina circa il vario esercizio di essi da parte della medesima Consulta, esercizio differentemente regolato con rigorosa puntualità sul piano temporale da ossequiarsi sulla scorta dei differenti procedimenti previsti in ragione della materia oggetto di parere e/o di deliberazione o, finanche, di relazione (*id est*, quella annuale ex art.8, punto "8.", o sopra mentovata l.r.),

\*\* nonché del costantemente trasversale ricorrere **non solo della significativa circostanza data dalla ricezione di "richiesta"** (di parere e/o di deliberazione) da parte della Consulta, **ma anche della circostanza rappresentata dalla tempestiva trasmissione agli interessati del relativo riscontro** (appunto, secondo i casi, nella forma di parere e/o di deliberazione o in quella di relazione annuale), per lo più dei casi peraltro oggetto anche di normata previsione di pubblicazione sul B.U.R.C. (oltre che sui link, o banner, della Consulta presenti sugli istituzionali siti internet dei campani Consiglio Regionale e Giunta Regionale).

## B) dalla pandemia da COVID-19

A) Com'è noto, la Consulta, per la assenza di stabile e ordinario funzionamento della Struttura di supporto nel corso del 2019, cioè nel primo anno del proprio funzionamento, non è stata posta nella condizione di poter presentare, nei termini di cui all'articolo 8, comma 7, della LR 25/2018, un programma di attività e, di conseguenza, di poter definire, con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il fabbisogno finanziario per il proprio ordinario funzionamento.

Avendo, però, la Consulta molto avvertita l'esigenza di realizzare le condizioni per dare, quanto prima e concretamente, la rappresentazione delle attività da essa svolte, nonché di promuovere le funzioni di alta consulenza giuridica e di garanzia disimpegnate e, quindi, di costantemente assicurare l'opportunità, agli Organi della Regione e alle Amministrazioni del territorio, di avvalersene, **prima ancora che spirasse il primo trimestre del 2020 ha convenuto sulla necessità di predisporre comunque, per quanto limitato, un programma di attività per la restante parte di quest'anno**, riservandosi di presentare una programmazione di più ampio respiro per il 2021<sup>13</sup> nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Val bene, dunque, che in tale sede si partecipi quanto di programmatico per l'anno 2020 la Consulta avrebbe avuto intenzione di realizzare in aggiunta a ciò per cui principalmente è chiamata a rendere conto.

Per comprendere il tenore delle iniziative adottate dalla Consulta non solo per far fronte alle ben note logistiche difficoltà cagionate dalla precarissima presenza (molto eufemisticamente parlando) della Struttura di supporto nel 2019, ma soprattutto per soppesare il grado di impegno che questo Organismo aveva preventivato di raggiungere e dedicare nell'esercizio delle sue proprie funzioni, ausilia al riguardo il contenuto della di esso **quarta seduta**, siccome celebratasi, con la presenza di tutti i componenti il Collegio (per l'ultima volta antecedentemente allo, in ordine di tempo, generale primo lockdown da COVID-19), il **24.02.2020**.

In tale occasione la Consulta, riprendendo quanto già discusso in precedenti sedute, aveva avuto modo di approdare alla individuazione di **interessanti iniziative da intraprendere**, e segnatamente:

- la formazione di un **"Quaderno"** <sup>14</sup>, quale pubblicazione di c.d. "numero zero", mercé il quale la Consulta avrebbe avuto modo di rappresentare la propria funzione e vocazione, nonché il senso dell'attività di ricerca condotta nel primo anno della propria funzionale esistenza;
- la celebrazione di un **convegno** centrato sul tema **"La Consulta di Garanzia Statutaria, opportunità per la Regione tra funzione consultiva e di garanzia"**;
- per le medesime finalità, la formazione di una **sintetica brochure** <sup>15</sup>, in grado di informare l'utenza regionale sulla esistenza e sui funzionali scopi e natura della Consulta.

<sup>13</sup> In relazione alla quale *infra* qui si tratterà, segnatamente nel paragrafo n.5 del presente Capitolo.

<sup>14</sup> Nelle intenzioni, il "Quaderno":

- avrebbe dovuto essere pubblicato e diffuso in modalità cartacea, oltre che in formato digitale, e avrebbe dovuto coniugarsi con altre iniziative di promozione del lavoro della Consulta; si soggiunge sul punto che, nel corso della **seduta** del **24.02.2020**, il Presidente Prof. Stanzione aveva anche incaricato il componente Prof. d'Ippolito di curare la redazione del c.d. "Quaderno zero" utilizzando il materiale già prodotto dalla Consulta, tra cui la Relazione per il 2019;

- si sarebbe dovuto configurare come *raccolta antologica* e non come *rivista*, atteso che in tale ultimo caso si sarebbe dovuto individuare sia un Direttore Responsabile che un Comitato di indirizzo, appesantimento operativo non necessario, almeno in questa fase (sul punto *cfr.* il processo verbale della **nona seduta** della Consulta dell'**11.05.2020**).

<sup>15</sup> In relazione alla quale, stante la perdurata situazione emergenziale e il diffuso ricorso a modalità di *lavoro agile*, la Consulta ha poi inteso di attendere tempi in cui si potesse confidare in una maggiore presenza fisica negli uffici, giacché sul piano della concreta realizzazione della grafica di un prodotto in modalità di *lavoro da remoto* non sarebbe stato affatto agevole (sul punto *cfr.* il processo verbale della **nona seduta** della Consulta dell'**11.05.2020**).

Inoltre, la Consulta aveva convenuto sulla opportunità:

- di formulare, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, la **richiesta di modifica del capitolo "6201" del consiliare bilancio di previsione**, in quanto inconferente rispetto alla legge regionale n.25/2018 e ss.mm., sulla scorta dell'articolo 57 dello Statuto regionale, capitolo, **che, mutando denominazione, correttamente avrebbe potuto (ma ancora potrà, la Consulta confida), invece, essere intestato come "Indennità", ovvero come "Compenso", ovvero come "Oneri per spettanze", piuttosto che, come ora compare, "rimborso spese"**;
- di elaborare un disegno di legge di modifica dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n.25/2018;
- di acquistare, previo **conseguimento delle relative risorse finanziarie da parte del Consiglio** <sup>16</sup>, materiale librario inventariabile, di contenuta incidenza finanziaria, **potendosene stimare il fabbisogno in circa 12 mila euro**<sup>17</sup>, codesto importo siccome comprensivo anche delle risorse necessarie alla realizzazione delle altre sopra cennate iniziative.

**Purtroppo**, quindi, soprattutto il **sopraggiungere del** ben notoriamente triste, e oltremodo patologicamente tragico, **fenomeno pandemico da COVID-19**, e anche la circostanza data dall'ormai demotivato legislatore regionale (formalmente giunto alla scadenza del suo ordinario mandato consiliare) hanno reso ontologicamente impossibile alla Consulta poter aver qualche riscontro in merito<sup>18</sup> per la Consulta essere materialmente conseguente rispetto alle pur da essa deliberate intenzioni; sincera quanto or detto il solo considerare che alcun riscontro ha esitato la *"proposta di programmazione minima per il 2020"*<sup>19</sup>, corredata da relativa richiesta di risorse finanziarie tese a realizzarla, che il Presidente Prof. Stanzone aveva "in tempo reale" curato di trasmettere contestualmente alla celebrazione della **quinta seduta** (cioè il **09.03.2020**) di questo Organismo e della formalizzazione della quale aveva con immediatezza dato conto al Collegio in tale occasione.

**Più di recente**, poi, segnatamente nel corso della **diciassettesima** e della **diciottesima** propria **seduta**, rispettivamente celebratesi in data **12.10.2020** e **27.10.2020**, la Consulta, previamente dal componente Avv. Santonastaso informata (a seguito di apposita richiesta maturata all'esito della prima delle or richiamate sedute) dell'elencata proposta di acquisto di pubblicazioni, nonché dei chiarimenti riguardanti i termini per l'accesso alle banche dati delle AA.GG. civili, penali e amministrative, s'è riservata di approdare a deliberazione

---

<sup>16</sup> Da realizzarsi appunto con la messa a disposizione di risorse finanziarie appostabili già in tempo utile (in occasione, cioè, della successivamente prossima variazione del bilancio gestionale del Consiglio, e tanto con l'istituzione di un capitolo dedicato alle spese di funzionamento della Consulta, al pari di quanto riservato ad altri Organismi regionali assistiti dalle strutture amministrative del Consiglio. Sul punto, dopo già che con nota presidenziale prot. 0004057/e del 09.03.2020 se ne fosse fatta espressa richiesta, qui si rende opportuno richiamare, perché se ne possa recepire l'opportuna, **attualizzata all'oggi, rimarcazione da parte di Chi di funzionale facoltà (cioè, da parte del Presidente del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale)**, a titolo di esempio:

- il **"Capitolo 6153"** per le spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il **"Capitolo 6163"** dedicato al funzionamento dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive;
- il **"Capitolo 6082"** dedicato alle esigenze dell'Ufficio del regionale Difensore Civico;
- il **"Capitolo 6121"** per il Forum della Gioventù;
- il **"Capitolo 6168"** del Garante Regionale dei Diritti delle persone con disabilità.

In alternativa, la Consulta era addivenuta alla determinazione di chiedere al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale di valutare la **possibilità di integrare la disponibilità del "Capitolo 6169"**, dedicato all'assistenza e servizi per eventi esterni degli Organismi di garanzia e di controllo, **di talché consentendo che anche la Consulta potesse accedere alle relative disponibilità.**

<sup>17</sup> E si era ritenuta congrua una spesa di 1,5 mila euro circa per la realizzazione di una brochure; 4 mila euro per la pubblicazione e la distribuzione del numero zero di un quaderno giuridico; 4 mila euro per il convegno; 2,5 mila euro per il materiale librario inventariabile.

<sup>18</sup> Sul punto *cf.*, nel processo verbale della **nona seduta** della Consulta dell'**11.05.2020**, la formale presa d'atto di un simile stato di cose.

<sup>19</sup> Si reitera, nota presidenziale prot. 0004057/e del 09.03.2020.

al riguardo una volta conseguita dal Consiglio Regionale (sin particolare dal di codesto Ufficio di Presidenza) recepita e approvata la relazione programmatica dell'Organismo per l'anno 2021.

**B) Una volta dichiarata l'Emergenza nazionale (datata 31.01.2020), l'ossequio alle determinazioni governative, tanto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto della Presidenza della Regione Campania, siccome votate a limitare il più possibile il pericolosissimo espandersi del COVID-19<sup>20</sup>, ha necessitato che:**

- a decorrere **dalla sesta seduta** (tenutasi il **23.03.2020**) di questo Organismo, il Presidente comunicasse che, appunto stante la situazione di emergenza sanitaria e fino al perdurare di essa, nonché attesa l'esigenza di assicurare il funzionamento della Consulta senza sospensioni, **le sedute si sarebbero tenute da remoto, segnatamente mediante il sistema della conference call;**
- **questa Consulta, concorde, non altro ha potuto fare se non approvare un simile indirizzo**, in sostanza declinante la per essa impossibilità di *quatenus opus* continuare a garantire, con costanza, a turno, per almeno tre giorni alla settimana e per quanto di eventuale occorrenza, la presenza di un di essa componente presso la propria istituzionale sede;
- **la Consulta convenisse sulla necessità di adeguare il proprio Regolamento interno con la previsione della disciplina del logistico di essa funzionamento in costanza di situazioni emergenziali** (sul punto *cf. infra*, precisamente nel paragrafo che qui segue).

Tale determinazione è stata, così, vettrice di, ineludibilmente necessitato, ma risolutivo nei riguardi della problematica in parola, *modus operandi*.

A ogni buon conto, **anche in un tale emergenziale contesto la Consulta ha:**

- **inteso assicurare la costante continuità del suo proprio funzionamento, e tanto ha fatto tramite PEC del Presidente rivolta alle Amministrazioni del territorio, oltre che agli Uffici del Consiglio e della Giunta;** in sostanza, con questa comunicazione questo Organismo ha dato preventivamente conto, a tutti gli interessati Organi dell'amministrativo apparato regionale, che anche nel periodo della emergenza sanitaria, così come peraltro formalmente e concretamente già verificatosi pure nel corso del periodo feriale/agostano del 2019 (primo anno di funzionamento dell'Organismo stesso), si sarebbe potuto fare funzionale affidamento sulla sua immediata disponibilità a esaminare le questioni oggetto di eventuali richieste di parere;
- **curato di realizzare aggiornato e interessante<sup>21</sup> approfondimento<sup>22</sup> relativo al giuridico valore/idità, nonché all'efficacia legale attribuibili al sistema di tele/video conference-call<sup>23</sup> in relazione tanto alla celebrazione delle proprie sedute, quanto alle deliberazioni in via di adozione.** Allo stato sol si puntualizza che il disimpegno di siffatto **approfondimento** è stato **dalla Consulta affidato alle cure del**

<sup>20</sup> Fenomeno, che, nel corso dell'anno 2020, ha quasi subito assunto, come noto, la qualificazione di patologia pandemica, più comunemente detta *pandemia* (in forza della ad essa relativa, efficacemente planetaria, dichiarazione rilasciata dall'O.M.S. -- acronimo di "Organizzazione Mondiale della Sanità" --).

<sup>21</sup> Perché comparativo rispetto alla disciplina *aliunde* oggetto di applicazione e riconosciuta validazione.

<sup>22</sup> Circa il quale, per esigenze di sistematicità di trattazione (benvero, essendo stato integrato, tale approfondimento rubricato "Istruttoria relazione interna", da un vero e proprio parere appunto interno all/dell'Organismo), **qui infra** ci si soffermerà anche in chiusura del **Capitolo III**, segnatamente *sub* paragrafo 4, con segnato riguardo proprio al merito di tale puntuale ricognizione.

<sup>23</sup> Siccome appunto **accertata come attuabile, alternativamente**, per tramite di:

a) **deliberanda revisione dell'art.4 del Regolamento interno, ex art.8, punti "1." e "3." della L.R. 25/2018 e ss.mm. eventualmente azionabile in combinato disposto con quanto attuativamente poi previsto dall'art.15, punto "2." del Regolamento interno** (da ciò ne è derivata la avvertita necessità di modificare e, subito poi, la modifica stessa, con integrazioni, del Regolamento interno della Consulta; sul punto *cf. qui infra*, segnatamente nel paragrafo che segue);

b) **presidenziale provvedimento, ad efficacia temporanea, da adottarsi sulla scorta di deliberato collegiale.**

componente **Avv. Santonastaso** e da questi dalla prima decade del mese di Marzo del c.a. curato e, poi, per iscritto rendicontato <sup>24</sup> all'Organismo nella prima metà del mese di aprile 2020, per essere poi discusso nella seduta del **20.04.2020**. Per concludere sul punto, val bene aggiungere che siffatto approfondimento è stato curato dal componente **Avv. Santonastaso non solo sulla scorta di documentazione diligentemente fornitagli dal Dott. Aveta, Dirigente della Struttura di supporto e Segretario della Consulta**, siccome da quest'ultimo reperita presso gli Uffici della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, **ma anche sulla base di considerazioni via mail espresse dagli altri componenti, nonché, con diffuso scritto ai componenti trasmesso via mail il 16.04.2020, in particolare dallo stesso Dott. Aveta (codeste ultime da questi via mail trasmesse ai medesimi componenti l'Organismo).**

**3. Iniziative assunte dalla Consulta per il necessario e opportuno adeguamento del Regolamento interno ad un anno dalla di esso iniziale adozione:**

- A) (Attività di) individuali e/o congiunti studio e collaborazione (anche via mail) dai componenti la Consulta disimpegnati fino alla di questa seduta dell'11.05.2020 e approvazione della prima modifica (sia in senso integrativo che emendativo) del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania;**
- B) (Attività di) individuali e/o congiunti studio e collaborazione (anche via mail) dai componenti la Consulta disimpegnati fino alla di questa seduta dell'08.06.2020 e approvazione di ulteriore modifica (sia in senso integrativo che emendativo) del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.**

**A)** Il primo anno (2019) di funzionamento della Consulta ha consentito ai di questa componenti di porre a empirica prova il Regolamento interno, siccome adottato dall'Organismo fin dalle prime battute della propria esistenza e, quindi, di soppesarne pregi e difetti.

Ne è derivato che il **06.04.2020**, giorno della **settima seduta** dell'Organismo in parola, i componenti del di essa Collegio, sulla scorta di presupposte valutazioni <sup>25</sup>

- (anche informalmente) espresse dal Collegio nel corso delle prime sedute del 2020 e, in modo più insistente (e anche formale), durante le proprie sedute del **09.03.2020**, del **23.03.2020** e, appunto, **06.04.2020**;

nonché

- interpersonalmente scambiateci con molteplici, reciproche, interlocuzioni e comunicazioni intrattenute anche via mail;

sono infine approdati a maturare la determinazione, progressivamente formatasi però già durante le precedenti sedute, di apprestare quanto istruttoriamente necessario alla modifica (in senso integrativo e/o anche emendativo) di tale strumento disciplinante il funzionale incedere e provvedere della Consulta, e tanto sempre nel virtuoso intento di rendere il più possibile "*materiale*" (quindi, non meramente formale), visibile e fruibile il dettato della legge costitutiva del medesimo Organismo, la n.25/2018 e ss.mm., segnatamente la più

---

<sup>24</sup> Con apposita "*Istruttoria relazione interna*", che, preparata per la discussione in Consulta nella seduta fissata per il 20.04.2020 e, quindi, previamente rispetto a questa via mail il 13.04.2020 trasmessa ai componenti il medesimo Organismo, è, **allo stato, agli atti della Consulta e anche qui estensivamente ritrascritto; cfr. infra, segnatamente sub paragrafo 4 del Capitolo III.**

<sup>25</sup> Impingenti gli adeguamenti da apportare al Regolamento interno:

a) per parte già valutati in sede di Relazione annuale 2019;

b) per altra parte causati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dai provvedimenti governativi (statuali e regionali) in materia di *smartworking*.

rilevante parte, quella (art.1, commi 1 e 2) in cui questa prevede che essa è “ ... *Organo di alta consulenza giuridica*”, che è “ ... *Organo regionale autonomo* ...” e che “ ... *svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli Organi da questo previsti*”.

#### Sicché,

- con la consapevolezza che la forza e l'utilità materiale della Consulta riposa nel sua reale natura di Organismo amministrativo regionale autonomo, dotato di una competenza non specifica, ma generale, con **ruolo di garanzia** della rigidità dello Statuto **da realizzare attraverso il tecnico strumento del parere** (e non attraverso strumenti di controllo), **di talché puntando essenzialmente sulla forza persuasiva degli argomenti anziché su quella coercitiva delle proprie decisioni**;

#### nonché

- sulle conclusioni acclarate nella prima fase istruttoria dell'intervento emendativo sul Regolamento interno, ovviamente caratterizzata dalla vicenda emergenziale da COVID-19 e dalle consequenziali valutazioni circa l'esigenza di adozione di consequenziali contromisure, cioè di provvedimenti di regolamentazione al riguardo<sup>26</sup>;

la Consulta è approdata a tenere le proprie **ottava** (endoprocedimentalmente, ancora di studio e di confronto) e **nona seduta**, rispettivamente in data **20.04.2020** e in data **11.05.2020**, quest'ultima **oltre modo rilevante** per quanto in essa deliberato.

Benvero, nel corso della propria **nona seduta** (in data **11.05.2020**),

- **dopo presidenziale illustrazione della proposta di modifica del Regolamento presentata dal relatore Avv. Santonastaso<sup>27</sup>, siccome oggetto anche dell'intervento del Vicepresidente Prof. Avv. Furgieue,**
- **nonché dopo presidenziale lettura del Regolamento, dapprima generale con le revisioni proposte, poi più particolare, con valutativo esame e endoprocedimentale approvazione avanzata “comma per**

<sup>26</sup> Le conclusioni dell'istruttoria sull'emendativo intervento sul Regolamento interno possono così riassumersi:

- le eventuali modifiche al Regolamento dovranno tenere conto dell'esperienza maturata a distanza di un anno dalla sua adozione, soprattutto in presenza di un'emergenza come quella attuale;

- la regolamentare previsione dover tener conto della emergenza (di natura sanitaria o di che altro);

- l'intervento emendativo sia ampio e adeguato a sostenere il corretto agire della Consulta nell'attuale fase che vede le sedute tenersi in videoconferenza; tra le varie ragioni, esemplificative e non residuali:

a) la dinamicità e fluidità della situazione emergenziale che rischia di rendere obsoleta, nell'immediatezza, qualsiasi scelta, pur puntuale;

b) l'attendere, o meno, in materia di percorribile validità e efficacia delle videoconferenze, novità legislative o, quantomeno, regolamentari, considerato che la medesima esigenza della Consulta è (stata) avvertita a un livello più diffuso anche da numerosi altri Organismi, inclusi quelli da cui dipende il funzionamento della giustizia;

c) a dispetto della volontà, dei componenti, di essere presenti in sede fisica - nonostante le limitazioni alla circolazione e gli indirizzi di ricorrere a modalità di lavoro agile - la comunque impossibilità di assicurare il necessario, tutelante la salute, distanziamento sociale (questo se non per un paio di componenti soltanto, e con gli altri necessariamente connessi da postazioni remote);

- l'esigenza di proseguire nella istruttoria delle modifiche al Regolamento, siccome ulteriori rispetto a quelle riguardanti l'attuale fase emergenziale, e di farlo avendo presente i seguenti aspetti:

1) la legge regionale n.25/2018 e ss.mm. (costitutiva della Consulta) utilizza il termine di “*udienze*”, anche se da una lettura sistematica sembra doversi fare affidamento su di un funzionamento della Consulta basato su *sedute* periodiche, che non necessariamente comportano la presenza di terzi auditi; per cui è opportuno tenere concettualmente distinte le sedute con audizione da quelle meramente istruttorie e fondate su esame di elementi cartolari. Per queste ultime si potrebbe positivamente valutare e regolare la possibilità che - per giustificati motivi - qualche componente, impossibilitato a presenziare fisicamente, possa partecipare in videoconferenza;

2) per i casi di conclamata emergenza nazionale o locale, il Regolamento potrebbe disciplinare la possibilità di rinviare le sedute in cui si prevede la presenza di terzi auditi.

<sup>27</sup> Che ne aveva appunto previamente curato di anticipare via mail il di essa testo agli altri componenti la Consulta.

comma”, siccome dedicati alle singole modifiche (di tipo integrativo o emendativo) del normativo testo,

la Consulta ha approvato il testo della prima modifica del proprio Regolamento; più analiticamente, ne è risultato che:

- gli articoli **1 e 2 non risultano modificati**;
- l’articolo **3 risulta modificato al comma 1, lettera b)** che ora recita “*b) la presiede e, avvalendosi della Struttura amministrativa di ausilio, assicura il buon andamento dei suoi lavori*”;
- gli articoli **4 e 5 non risultano modificati**;
- l’articolo **6 risulta modificato nella intestazione che ora recita “(Funzioni di ausilio; la Struttura amministrativa di ausilio)” e al comma 1, lettera a)** che ora recita “*a) svolge le funzioni di segreteria, come previsto dall’art. 8 legge regionale Campania n. 25/2018;*”;
- l’articolo **7 non risulta modificato**;
- l’articolo **8 risulta modificato** come da prospetto qui in nota<sup>28</sup>;

28

“Testo vigente	Testo modificato
Articolo 8 (Udienze)	Articolo 8 (Sedute: camere di consiglio e udienze, meramente istruttorie e/o deliberanti)
<p>1. Le udienze della Consulta sono pubbliche. Il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.</p> <p>2. La Consulta, per assicurare la completezza dell’istruttoria, può chiedere l’audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o loro delegati.</p> <p>3. La Consulta può altresì chiedere l’audizione dei soggetti legittimati – o loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l’iniziativa popolare.</p> <p>4. La Consulta può acquisire memorie.</p>	<p>1. La Consulta, a seconda della materia oggetto di trattazione, si riunisce e delibera in seduta in camera di consiglio o in udienza pubblica, salvo quanto disposto dall’art. 8, punto “4.”, primo periodo, della legge istitutiva n. 25/2018 della Regione Campania e ss.mm.</p> <p>2. In seduta di camera di consiglio, che, a seconda dei casi, può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo a quelle fattispecie, caratterizzate da esclusivo esame di documenti, che sono espressamente previste dalla legge regionale Campania n.25/2018 e ss.mm., in particolare quelle di cui all’art.1, punto “5.” e di cui all’art.2, ex combinato disposto di cui ai punti “4.” e “5.” primo periodo, nonché quelle di cui agli artt.3, 4, 5, 6 e 7 della medesima L.R.</p> <p>3. In seduta di udienza, che può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo alle fattispecie, di cui al qui precedente comma, che prevedano anche o esclusivamente l’audizione personale di terzi.</p> <p>4. In seduta meramente istruttoria di camera di consiglio, il componente che, per giustificati motivi, risultasse impossibilitato a presenziare fisicamente, con richiesta anche in tempo reale soggetta a autorizzazione presidenziale, può prendere parte alla seduta da remoto.</p> <p>5. La Consulta, per assicurare la completezza dell’istruttoria, può chiedere l’audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o di loro delegati.</p>

- l'articolo 9 risulta modificato al comma 2, che ora recita “2. La Consulta delibera secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, dalla **legge regionale Campania n. 25/2018** e dal regolamento interno del Consiglio regionale;
- gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 non risultano modificati;
- l'articolo 16 risulta modificato nell'unico comma che ora recita “Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla **legge regionale Campania n. 25/2018**, nonché dallo Statuto della Regione Campania, dal Regolamento del Consiglio regionale della Campania e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.”.

**B)** Nel corso della propria **decima seduta** (in data **25.05.2020**) la Consulta ha affrontato l'esame di ulteriori modifiche al Regolamento siccome proposte dal Prof. d'Ippolito, dal Prof. Avv. Furgiuele e dall'Avv. Santonastaso. Per quanto attiene a tali proposte di ulteriore modifica regolamentare, s'è collegialmente convenuto che esse dovessero in particolare riguardare:

- **la possibilità, per la Consulta, di avvalersi del supporto e della collaborazione di soggetti terzi rispetto ad essa;**
- **la possibilità, per i componenti, di recarsi in missione nell'interesse e per le esigenze della Consulta;**

---

*6. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o di loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.*

*7. La Consulta può acquisire memorie.*

*8. Durante una seduta di udienza, e per giustificati motivi, in particolare nel caso in cui per esigenza di tempo risultasse necessario acquisire elementi funzionali all'adozione di una tempestiva deliberazione, il Presidente può autorizzare l'audizione di terzi in videoconferenza o l'acquisizione in tempo reale di informazioni mediante altro mezzo di comunicazione, previa identificazione dell'interlocutore.*

*9. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, in conforme applicazione e/o adeguamento di/a quanto per l'occasione previsto dalla normativa primaria statutale e/o secondaria regionale, il Presidente può disporre la celebrazione delle sedute in videoconferenza, nonché il rinvio ad altra data della seduta in udienza per la quale fosse prevista l'audizione personale di terzi. Qualora, per l'adozione di deliberazione inderogabilmente tempestiva, risultasse indispensabile l'immediata acquisizione di ulteriori dati e/o informazioni conoscibili esclusivamente da fonti terze impossibilitate a presenziare per essere ascoltate personalmente, il Presidente può, così come anche il relatore designato, richiedere senza indugio a tali fonti l'inoltro di memorie scritte.*

*10. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, il Presidente, all'atto della convocazione della seduta della Consulta, demanda alla struttura amministrativa di ausilio la predisposizione di quanto necessario per procedere al corretto avvio, svolgimento e verbalizzazione delle sedute della Consulta da remoto”.*

- la definizione maggiormente puntuale dei compiti del Segretario e della Struttura di supporto;
- la precisazione dei termini di legge entro cui la Consulta rilascia i pareri richiesti;
- l'esplicito riferimento alla definizione in via previsionale del fabbisogno finanziario per il nuovo anno da proporre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla redazione della Relazione annuale;
- la diversa intestazione di talune rubriche.

Dopo ampia discussione e all'esito dei complessivi interventi la Consulta, nell'occasione pervenuta a comporre una bozza di modifica ulteriore del testo del Regolamento interno (siccome allegato al processo verbale di tale seduta per formarne parte integrante e sostanziale), si è quindi riservata di condurre su di essa una ulteriore, approfondita e congiunta lettura (da condursi anche per tramite di interpersonale corrispondenza via mail) per alfine poter approdare alle eventuali revisioni e agli opportuni affinamenti necessari ad assicurare la complessiva coerenza del detto Regolamento.

**Sicché**, sulle conclusioni endoprocedimentalmente circolate tra i componenti la Consulta in questa ulteriore fase istruttoria, l'Organismo è approdato a tenere la propria **undecima seduta** (in data **08.06.2020**), siccome **oltremodo rilevante per quanto in essa deliberato**.

Benvero, nel corso di tale seduta,

- dopo l'introduzione del Presidente, proponente di procedere alla lettura integrale del Regolamento nella versione allegata al precedente verbale per verificarne la coerenza (interna) del testo e la necessità di ulteriori, definitive, modifiche e correzioni, nonché all'esito di tale lettura,
- **modificativamente integrato** il testo relativo all'**art. 11, comma 4, prevedendo la possibilità di allegare documenti oltre a memorie,**
- **opportunamente ancora modificato il medesimo art. 11 al successivo comma 5, con l'inversione dell'ordine tra i termini "osserva" e "considera",**
- corretti refusi residui,

la Consulta è approdata all'approvazione del (modificato) testo definitivo del proprio Regolamento<sup>29</sup>, di talché demandando alla Struttura di supporto le attività conseguenti per la di esso pubblicazione sul B.U.R.C. e sul proprio portale.

---

<sup>29</sup> **"Regolamento interno**

*Allegato alla deliberazione n. 11 del 8 giugno 2020*

**CAPO I**

**Oggetto**

*Articolo 1*

*(Oggetto)*

*Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania e della legge regionale Campania 23 luglio 2018, n. 25, disciplina ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria.*

**CAPO II**

**Organo**

---

### Articolo 2

*(Seduta di insediamento della Consulta di garanzia statutaria)*

1. La prima seduta della Consulta di garanzia statutaria, di seguito definita Consulta, successiva alla nomina dei componenti, è convocata dal componente più anziano di età.
2. La Consulta nella sua prima seduta elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo, con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

### Articolo 3

*(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta)*

1. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Consulta;
  - b) la presiede e, avvalendosi della struttura amministrativa di ausilio, assicura il buon andamento dei suoi lavori;
  - c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;
  - d) designa il/i relatore/i sui diversi atti sottoposti all'esame della Consulta;
  - e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;
  - f) svolge le altre attività previste dal presente regolamento.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

### Articolo 4

*(Decadenza, incompatibilità, dimissioni e decesso)*

1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica.  
Il componente per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell'assenza.
2. Con riguardo alle cause d'incompatibilità sopraggiunte, che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, legge regionale Campania n. 25/2018.  
Circa l'accertata sopravvenienza di cause d'incompatibilità, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta.
3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Presidente della Consulta e sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.
4. In caso di decesso del componente, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione degli atti conseguenti.

### Articolo 5

*(Sede)*

La Consulta ha sede e si riunisce presso il Consiglio regionale.

### Articolo 6

*(Organizzazione e struttura amministrativa di supporto; il segretario)*

1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e per il corretto svolgimento dei suoi propri compiti, la Consulta si avvale di una struttura di supporto composta da un dirigente con funzioni di segretario, nonché da dipendenti di comparto messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta, così come previsto dalla legge istitutiva. In particolare, la struttura di supporto:

- a) svolge le funzioni di segreteria;
- b) cura il protocollo della Consulta;
- c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;
- d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;
- e) svolge ogni attività istruttoria richiesta dalla Consulta;
- f) svolge ogni altra attività disciplinata dalla legge istitutiva;
- g) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa;
- h) cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'istituzionale sito internet della Consulta.

2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura di supporto con livello dirigenziale.

3. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni.

4. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa raggiunti è dato conto nella relazione annuale.

5. Per l'esercizio dei compiti istituzionali, e qualora non sia possibile provvedere unicamente con risorse interne alla struttura o alla amministrazione regionale, la Consulta può avvalersi occasionalmente, a titolo gratuito, di collaborazioni, stages e tirocini con soggetti esterni.

### **Capo III**

#### **Funzionamento**

##### **Articolo 7**

###### **(Convocazione)**

1. La Consulta si riunisce:

- a) su convocazione del Presidente;
- b) su richiesta motivata di almeno due componenti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro dieci giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno concordato con i proponenti.

3. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno tre giorni prima della seduta.

4. La Consulta può autoconvocarsi e validamente deliberare qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti.

##### **Articolo 8**

*(Sedute: camere di consiglio e udienze, meramente istruttorie e/o deliberanti)*

1. La Consulta, a seconda della materia oggetto di trattazione, si riunisce e delibera in seduta in camera di consiglio o in udienza pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 8, punto "4.", primo periodo, della legge istitutiva n. 25/2018 della Regione Campania e ss.mm.

2. In seduta di camera di consiglio, che, a seconda dei casi, può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo a quelle fattispecie, caratterizzate da esclusivo esame di documenti, che sono espressamente previste

dalla legge regionale Campania n. 25/2018 e ss.mm., in particolare quelle di cui all'articolo 1, punto "5." e di cui all'articolo 2, ex combinato disposto di cui ai punti "4." e "5." primo periodo, nonché quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della medesima legge regionale.

3. In seduta di udienza, che può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo alle fattispecie di cui al precedente comma, che prevedano anche o esclusivamente l'audizione personale di terzi.

4. In seduta meramente istruttoria di camera di consiglio, il componente che, per giustificati motivi, risultasse impossibilitato a presenziare fisicamente, con richiesta anche in tempo reale soggetta ad autorizzazione presidenziale, può prendere parte alla seduta da remoto.

5. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni o di loro delegati.

6. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o di loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.

7. La Consulta può acquisire memorie.

8. Durante una seduta di udienza, e per giustificati motivi, in particolare nel caso in cui per esigenza di tempo risultasse necessario acquisire elementi funzionali all'adozione di una tempestiva deliberazione, il Presidente può autorizzare l'audizione di terzi in videoconferenza o l'acquisizione in tempo reale di informazioni mediante altro mezzo di comunicazione, previa identificazione dell'interlocutore.

9. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, in conforme applicazione e/o adeguamento di/a quanto per l'occasione previsto dalla normativa primaria statutale e/o secondaria regionale, il Presidente può disporre la celebrazione delle sedute in videoconferenza nonché il rinvio ad altra data della seduta in udienza per la quale fosse prevista l'audizione personale di terzi. Qualora, per l'adozione di deliberazione inderogabilmente tempestiva, risultasse indispensabile l'immediata acquisizione di ulteriori dati e/o informazioni conoscibili esclusivamente da fonti terze impossibilitate a presenziare per essere ascoltate personalmente, il Presidente può, così come anche il relatore designato, richiedere senza indugio a tali fonti l'inoltro di memorie scritte.

10. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, il Presidente, all'atto della convocazione della seduta della Consulta, demanda alla struttura amministrativa di ausilio la predisposizione di quanto necessario per procedere al corretto avvio, svolgimento e verbalizzazione delle sedute della Consulta da remoto.

#### Articolo 9

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 10

(Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti.

2. Il Presidente detta il verbale in forma riassuntiva al segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Capo IV

##### Richiesta di pareri

#### Articolo 11

(Pareri, termini)

1. La Consulta, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dalla legge istitutiva, riceve richieste di pareri interpretativi da parte del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta ex articolo 3, comma 2, legge regionale Campania n.

25/2018, e da parte di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania ex articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale.

2. Riceve altresì richieste di pareri sull'ammissibilità delle proposte referendarie ex articolo 6, legge regionale Campania n. 25/2018.

3. La richiesta di pareri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, è depositata presso la segreteria della Consulta e immediatamente protocollata.

4. Alla richiesta possono essere allegati documenti e memorie.

5. La Consulta, per le richieste di parere e per il rilascio del parere, considera e osserva termini quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale Campania n. 25/1975, nonché quelli previsti dallo Statuto e dalla legge regionale Campania n. 25/2018; tali termini, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 25/1975, iniziano a decorrere dalla data della acquisizione al protocollo della Consulta.

6. L'avvenuto deposito è immediatamente comunicato a tutti i componenti della Consulta, cui altresì viene inviata copia degli atti e dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo.

#### Articolo 12

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Il Presidente della Consulta o il/i relatore/i acquisiscono dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, nel caso di struttura regionale, o al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati.

2. L'utilizzo degli atti acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. Qualora l'acquisizione abbia a oggetto dati e documenti riservati, ciascun componente della Consulta ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.

#### Articolo 13

(Adozione della deliberazione integrante il parere richiesto)

1. Il Presidente designa il/i relatore/i in considerazione della materia oggetto della richiesta di parere nonché del carico di lavoro già attribuito a ciascun componente.

2. All'atto della designazione, il Presidente, d'intesa con il/i relatore/i, fissa un termine per la presentazione dell'ipotesi di deliberazione.

3. La Consulta adotta la deliberazione integrante il richiesto parere a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese.

4. Il componente che dissenta in modo espresso e argomentato è tenuto a indicare immediatamente le relative motivazioni, le quali sono inserite nel verbale.

5. La deliberazione, qualora sia adottata con il dissenso argomentato di uno o più componenti, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni del dissenso.

#### Articolo 14

(Comunicazione e modalità di pubblicazione della deliberazione integrante il parere richiesto)

La deliberazione adottata dalla Consulta, a cura della struttura di ausilio, è immediatamente comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, nonché è pubblicata sul link istituzionale della Consulta all'interno del portale del Consiglio regionale.

### Capo V

#### Disposizioni finali

#### Articolo 15

#### 4. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2021.

L'articolo 8, comma 7, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm., nonché l'art. 15 del Regolamento interno dell'Organismo prevede che, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio Regionale, cioè nei mesi di luglio, agosto e comunque **entro il 30 settembre di ciascun anno**, la Consulta predisponga una **relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisca con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il proprio fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario riguardante anche le attività connesse.**

In ossequio a tale previsione normativa, già nel corso della **dodicesima seduta** (in data 22.06.2020) della Consulta il Presidente Prof. Stanzone ha proposto di **cominciare a pensare e a redigere tale programma, di tal guisa definendo il fabbisogno e avviando le interlocuzioni con l'Ufficio di Presidenza**, e tanto avuto presente delle elezioni amministrative e del cambio di legislatura<sup>30</sup> caratterizzante il mese di settembre del corrente anno. Dopo ampio, istruttorio iniziale, dibattito sulle principali tematiche riguardanti le attività in essere e quelle da inserire nel programma della Consulta per il 2021, la Consulta ha concordato, e il Presidente Prof. Stanzone ha disposto, di **incaricare il prof. d'Ippolito quale relatore.**

Pertanto, già durante la  **tredicesima seduta** (del **07.07.2020**) della Consulta **l'incaricato Prof. d'Ippolito ha potuto comunicare al Collegio che, con l'avanzamento del lavoro, già dalla successiva seduta la Consulta sarebbe stata posta in grado di esaminare una articolata bozza di programma.**

---

*(Ulteriori attività della Consulta)*

1. *Entro il 30 settembre di ogni anno la Consulta predisponga una relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisca con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il proprio fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della struttura e delle attività connesse.*

2. *La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.*

3. *Nell'espletamento delle funzioni attribuite alla Consulta, i componenti possono svolgere missioni a fini istruttori o di acquisizione documentale. Le missioni sono autorizzate dal Presidente.*

Articolo 16

*(Approvazione e revisione del regolamento interno)*

1. *Il regolamento interno della Consulta è approvato all'unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato, a cura della struttura regionale di ausilio, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.*

2. *Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta. Le modifiche ed integrazioni proposte vanno valutate, approvate e pubblicate a norma del comma precedente.*

Articolo 17

*(Rinvio)*

*Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale Campania n. 25/2018 e allo Statuto della Regione Campania".*

<sup>30</sup> Comportante, quindi, fisiologicamente inevitabili e comprensibili rallentamenti dovuti agli avvicendamenti in prevedibile potenza interessanti tutti i settori e gli uffici del consiliare, presidenziale e giuntale apparato.

Tanto atteso, il **Presidente Prof. Stanzone ha invitato i componenti a fornire un contributo di idee e spunti per le attività della Consulta** anche volte a promuoverne le funzioni (es. convegni, tavole rotonde).

**Sicché**, sulla scorta delle proposte e delle attività disimpegnate dal relatore Prof. D'Ippolito, nonché in virtù delle integrative proposte dagli altri componenti la Consulta fatte *medio tempore* interpersonalmente circolare via mail in questa fase istruttoria, l'Organismo è approdato a tenere la propria **quattordicesima seduta** (in data **22.07.2020**), siccome **oltremodo rilevante per quanto in essa deliberato** e per quanto si dirà al paragrafo che qui segue.

Benvero, nel corso di tale seduta, dopo che

- il Presidente **ha informato il Collegio che il relatore incaricato ha rassegnato bozza del documento sulle attività programmate e sulla determinazione del relativo fabbisogno per l'anno 2021**;
- il relatore Prof. d'Ippolito **ha illustrato la proposta di Relazione sul fabbisogno finanziario** ex articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 25/2018 e ss.mm., nonché ex art.15, punto 2, del Regolamento interno, **per il funzionamento ordinario della Consulta per l'anno 2021, da inviare all'Ufficio della Presidenza del Consiglio regionale**;
- **sul così predisposto documento** si sono raccolte idee, spunti e iniziative, di cui si è discusso e per i quali **ciascun componente ha fornito il proprio contributo**;
- **sul presupposto che, circa il quantum complessivo del previsto fabbisogno, si è comparativamente accertato essere esso coerente con quello proprio di altri Organismi similari, sia regionali che nazionali**,
- dopo ampio confronto,

la Consulta è approdata ad approvare il testo definitivo della qui sopra rubricata Relazione<sup>31</sup>, circa la quale è stata contestualmente disposta la di essa trasmissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per quanto di consequenziale effettualità.

---

<sup>31</sup> "RELAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SUL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2021

(ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm.)

#### **Premessa**

*Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto della regione Campania, il Consiglio Regionale, nella seduta del 23/7/2018 ha approvato e, in seguito, il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la L.R. n. 25/2018 (rubricata "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania"), pel tramite della quale è stata appunto costituita, con puntuale declinazione delle relative funzioni, la Consulta di Garanzia Statutaria, quale organo di alta consulenza giuridica e di garanzia, della Regione Campania.*

*Nelle sedute del 21/12/2018 e del 5/4/2019 il Consiglio ha eletto i cinque componenti, i quali hanno preso possesso della carica rispettivamente a seguito dei decreti di nomina n. 1 del 9/1/2019 e n. 15 del 16/4/2019.*

*A tal proposito si deve ricordare come la legge istitutiva n. 25/2018, all'art. 8, comma 2 espressamente abbia stabilito che "Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. **A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali**".*

Come ampiamente segnalato nel corso della Relazione annuale sull'attività della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania per l'annualità 2019, pubblicata sul BURC n. 16 del 2 marzo 2020, i forti ritardi relativi all'assegnazione delle unità di personale previste hanno rallentato la piena operatività dell'Organismo, che tuttavia è riuscito ad adempiere alle richieste di pareri pervenute. Solo con consiliare deliberata del 5/4/2019 (cioè, dopo quattro mesi dall'insediamento dei primi quattro nominati Componenti), la n. 170, e sulla scorta di disposizione di servizio del Dirigente UD Gestione del Personale del Consiglio Regionale del 7/3/2019 prot. 6268, nonché delle proposte pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale, di assegnazione alla detta Struttura di supporto e, infine, sulla base di comunicazione prot. 0008174/U del 2/4/2019 a cura e firma del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania, è stata formalizzata tale compagine amministrativa di sostegno all'Organismo in questione, ivi compresa una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di Segretario della medesima Consulta.

### **Il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della Consulta per l'anno 2021**

Giunta oramai alla sua piena funzionalità organizzativa, e dopo aver svolto un'ampia azione al servizio degli organi della Regione Campania, oltre che studio su importanti aspetti della legislazione regionale, si pone adesso la necessità di procedere, ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm., nonché a mente degli atti da ossequiarsi e tempestivamente predisporre in relazione all'adozione del bilancio del Consiglio Regionale, alla predisposizione del Programma di attività 2021, individuando puntualmente gli interventi e le finalità che la Consulta di Garanzia intende realizzare nel puntuale espletamento delle sue proprie funzioni istituzionali.

In particolar modo, appare necessario porre mano ad un'attività di sensibilizzazione di tutti gli organi regionali (Comuni, Province, Aziende Sanitarie ecc.) sulle funzioni proprie della Consulta e sulla possibilità di rivolgere alla stessa richieste e di pareri circa l'interpretazione e la corretta applicazione di normative, che, in qualsiasi modo, possano essere in contrasto con lo Statuto della Regione Campania.

Ciò andrà realizzato sia attraverso una puntuale comunicazione istituzionale, oggi strumento indispensabile per il buon funzionamento e la conoscibilità dell'azione svolta al servizio degli organi regionali, sia attraverso la predisposizione e la stampa di materiale divulgativo.

Sotto questo profilo sarà opportuno potenziare, anche con particolare riguardo al profilo tecnologico e dell'informatizzazione, l'ufficio e la struttura di supporto della Consulta.

Non di meno, l'azione che si è intrapresa sarà oggetto di approfondimenti e di confronti scientifici, anche a carattere nazionale, che verteranno su importanti tematiche giuridiche.

In particolare, ci si propone di organizzare una serie di convegni su alcuni temi che investono le competenze della Consulta di Garanzia Statutaria alla luce delle recenti riforme in atto.

In primo luogo, si è prevista l'organizzazione di un incontro a carattere seminariale sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale, volto non solamente a far conoscere agli amministratori pubblici la funzione svolta dalla Consulta, ma anche a tracciare un bilancio sullo stato dell'assetto normativo relativo alla Campania.

Altra importante attività, che ci si propone di porre in essere, è la creazione di una collana di pubblicazioni denominata Quaderni della Consulta, che avrà lo scopo di costituire uno strumento di dibattito scientifico sulla legislazione regionale e sulle istituzioni amministrative, aperta al contributo di giuristi, amministratori ed esponenti della politica.

Si è poi prevista una giornata di studio sul tema della democrazia partecipativa attraverso l'istituto del referendum, tema, questo, che pure ha già formato oggetto di valutazione da parte della Consulta in sede pareristica.

A breve, appena sarà possibile riprendere in assoluta sicurezza l'attività in presenza, si procederà ad ospitare presso l'ufficio della Consulta una serie di studenti magistrali degli atenei della Campania, che svolgeranno uno stage, partecipando, sotto la guida del Dirigente, alla formazione dell'iter istruttorio riguardanti le pratiche sottoposte all'ufficio.

Anche sotto questo profilo il potenziamento informatico e tecnico al servizio della struttura, oltre che la presenza di un'adeguata biblioteca tematica, appare quanto mai urgente.

Nondimeno di fondamentale utilità sarà la pubblicazione degli atti dei lavori e dei convegni svolti, non solo affinché non si perda la memoria delle importanti iniziative realizzate, ma anche perché queste pubblicazioni potranno essere utilizzate quale strumento di supporto d'informazione e conoscenza nei campi dell'amministrazione e del diritto.

Alla luce di quanto premesso, fermo restando che nel corso della realizzazione del programma proposto potranno emergere elementi o modifiche, anche normative, in potenza comportanti l'esigenza di porre mano ad alcune variazioni, si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto le attività che s'intendono realizzare, ed il costo presuntivo per ognuna di esse.

5. **Iniziative relative alle dimissioni del Prof. Pasquale Stanzone, componente e Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, da questo medesimo Organo assunte prima, durante e dopo i regionali *comitia* elettorali definitisi con il voto e lo spoglio del 20/21.09.2020 e siccome finalizzate a:**

- A) **far fronte alle problematiche riguardanti la mancanza del quinto componente, e Presidente, del medesimo Organo;**
- B) **eleggere i propri nuovi vertici, Presidente e Vicepresidente, costoro rispettivamente nelle persone del Prof. Avv. Alfonso Furgiuele e del Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito.**

**A) Nel corso (ancora) della quattordicesima seduta, celebratasi il 22.07.2020, il Presidente Prof. Pasquale Stanzone ha informato la Consulta che:**

- il 14 luglio 2020 il Senato della Repubblica, nell'ambito della votazione funzionale alla elezione dei nominativi di propria spettanza mandati a comporre il Collegio del Garante per la Protezione dei dati personali (conosciuto anche come *Authority per la tutela della Privacy*), aveva inteso eleggere anche la sua persona;
- considerato il regime delle incompatibilità, **avrebbe rassegnato a breve le proprie dimissioni da questo Organismo**, comunicando le medesime al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale, affinché possano adottare gli atti conseguenti di rispettiva competenza.

Il Prof. Stanzone ha poi ringraziato i componenti della Consulta per il fecondo e arricchente percorso umano e professionale fatto assieme e ringraziato la Struttura di supporto per la diligenza e l'impegno profusi nell'assolvere ai compiti istituzionali.

Altrettanta stima è stata indi espressa dai componenti della Consulta al Presidente prof. Stanzone, al quale per l'occasione, da parte di tutti è stato manifestato il ringraziamento per il ruolo di sapiente guida e un sincero augurio di ulteriori successi professionali.

**Le dimissioni del componente, e anche Presidente della Consulta, Prof. Pasquale Stanzone, sono state, poi, in effetti formalmente presentate dal medesimo con personale nota p.e.c. in data 22.07.2020 da lui recapitata al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del consiglio Regionale.**

---

Attività	euro
<i>Editing e pubblicazione di brochure informativa su attività della Consulta e possibilità di consulenza offerta agli amministratori pubblici della Regione Campania</i>	3.000
<i>Seminario di studi sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale</i>	5.000
<i>Pubblicazione dei primi due numeri dei Quaderni della Consulta</i>	6.000
<i>Convegno Democrazia partecipativa e istituto del Referendum</i>	5.000
<i>Tavola rotonda con amministratori degli Enti locali regionali sulle funzioni della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania</i>	3.000
<i>Acquisto libri, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della struttura</i>	8.000
<i>Pubblicazione atti dei convegni organizzati</i>	10.000"

Sicché, a mente dell'art.4, punto 3, del Regolamento interno, quindi sulla scorta di **consiliare presa d'atto prot. n. 10080** delle or dette dimissioni, nonché dell'acquisizione delle medesime anche da parte dell'Organismo in data 25.08.2020, **il Vicepresidente Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, con effetto immediato, e con la opportuna e necessaria tempestività, ha:**

- **iniziato a disimpegnare le funzioni di Presidente f.f. della Consulta;**
- **con convocazione del 26.08.2020, fissato la quindicesima seduta annuale della Consulta per il 14.09.2020, e tanto al fine di consentire a questo Organismo, per *quatenus opus* di questi rispettiva competenza, di prendere atto delle dette dimissioni e, ex art.1., punto 5, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm, nonché ex art.2, punto 3, del Regolamento interno, di eleggere il nuovo Presidente e Vicepresidente.**

Orbene, nel corso della **quindicesima seduta** (in data **14.09.2020**) della Consulta **il Vicepresidente Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, n.q. di Presidente f.f.**, ha introdotto il sopra cennato argomento al terzo punto in discussione rappresentando l'esigenza, per la Consulta, di determinarsi al riguardo.

A tal punto, **la Consulta,**

- ampiamente discusso il ruolo dell'Organismo, la sua indipendenza e terzietà;
- considerata l'operatività da essa assolta anche in costanza di lockdown da COVID-19;
- valutata ragionevolmente non possibile l'eventualità che in prossimità della tornata elettorale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio uscente possa integrare l'Organismo con il quinto componente in sostituzione del dimissionario, nonché ragionevolmente soppesata come altrettanto difficile che una simile eventualità possa verificarsi nell'immediatezza dell'insediamento della nuova consiliatura;
- discussa, conseguentemente, l'opportunità di provvedere, o meno, già in questa fase alla elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- considerata la varietà delle posizioni espresse da ciascun componente;

**ha deciso di aggiornare la seduta in continuità per il giorno 16.09.2020 per poterla tenere anche in presenza,** e ciò presso la propria sede sita al 5° piano dell'Isola F8 del Centro Direzionale di Napoli.

**In siffatta occasione la Consulta,** valutate le ragioni di equilibrio ed opportunità istituzionale, altresì ritenuto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 11 del 08.06.2020, essa operi nella legittimità e nella pienezza dei propri poteri, **ha deliberato di proporre l'argomento alle valutazioni di una prossima seduta in previsione della eventuale integrazione dell'Organo consultivo con la nomina del quinto componente e, solo in caso di protratta carenza di nomina anche dopo l'insediamento della nuova consiliatura, di procedere alle decisioni del caso nella composizione attuale.**

Nel corso della successiva, **sedicesima, seduta,** celebratasi il **28.09.2020, la Consulta, dopo essersi ampiamente intrattenuta nel discutere l'argomento, ha approvato la proposta, riassuntiva delle considerazioni espresse dai componenti, del Vicepresidente Prof. Avv. Furgiuele, quale Presidente f.f., siccome riguardante inoltro di una nota di sollecito al nuovo Ufficio di Presidenza, siccome segnalante:**

- l'esigenza di approdare in tempi rapidi alla integrazione della Consulta con la elezione/nomina del quinto componente;
- che, in mancanza di pronta integrazione, entro un lasso di tempo non eccessivamente lungo la Consulta avrebbe provveduto comunque a nominare il proprio (nuovo) Presidente e, quindi, nuovo Vicepresidente;
- in rimarcazione, il programma delle attività -- redatto in attuazione della LR 25/2028, art. 8, comma 7, nonché dell'art. 15, punto 1, del Regolamento -- dall'Organismo predisposto con riguardo all'anno 2021 e già con normata tempestività indi da esso trasmesso al medesimo Ufficio di Presidenza uscente.

Durante, poi, la propria **diciassettesima seduta** (tenutasi in data **12.10.2020**), la **Consulta**, dopo altresì nuovamente essersi intrattenuta a ampiamente dibattere sull'argomento che qui si tratta, **ha approvato la f.f. presidenziale proposta del Vicepresidente Prof. Avv. Furgiuele, riassuntiva delle posizioni espresse dai componenti, in estrema sintesi votata a conseguirsi formulata, una volta appresa la notizia della nomina del nuovo Presidente del Consiglio Regionale, una richiesta di incontro utile a formulare gli auguri di rito, a illustrare le funzioni della Consulta e, infine, a rappresentare l'opportunità di conseguirsi quanto prima integrata la Consulta con la nomina del quinto componente.**

Sicché, una volta appresa dal Dott. Aveta, Dirigente della Struttura di supporto e Segretario dell'Organismo, della ricostituzione e rinnovata nominativa composizione del nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nel corso della **diciottesima propria seduta** (tenutasi in data **27.10.2020**) la **Consulta ha:**

- su bozza predisposta dal Prof. Avv. Furgiuele, Vicepresidente e Presidente f.f., quanto alle modifiche risultata emendata in particolare dalle deduzioni del componente Prof. d'Ippolito (sulle quali hanno convenuto gli altri componenti), **approvato il testo della sopra descritta richiesta di incontro al (nuovo) Presidente del Consiglio Regionale, questi nella persona dell'On. Dott. Gennaro Oliviero<sup>32</sup>;**
- **demandato al Segretario la revisione del testo approvato e la sua anche graficamente corretta riproposizione per la firma del Vicepresidente e il successivo invio al Presidente del Consiglio Regionale.**

La successiva, **diciannovesima seduta** della Consulta, siccome tenutasi il **09.11.2020**, è risultata per lo più interlocutoria sul punto, giacché celebratasi in costanza di attesa che il Presidente del Consiglio Regionale curasse *medio tempore* di riscontrare la nota di richiesta di incontro approvata dall'Organismo all'esito della precedente seduta del 27.10.2020.

A ogni buon conto, **l'occasione è stata utilizzata dalla Consulta per:**

- **soltanto discutere la proposta di elenco acquisto di pubblicazioni, nonché i chiarimenti sulle modalità di accesso telematico alle banche dati delle AA.GG. civili, penali e amministrative, siccome formulata dall'Avv. Santonastaso**, e in relazione alla quale tutti i componenti hanno espresso opinione;
- **valutare come positivo il procedere, successivamente alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente, a replicare l'iniziativa**, già assunta durante la fase del primo, primaverile, *lock-down*, **vòlta a rappresentare alle Amministrazioni sul territorio e ai Consiglieri Regionali della nuova legislatura le funzioni della Consulta e la disponibilità a esaminare le questioni inoltrabili ad essa**, e tanto anche se operando in modalità c.d. *agile*, di talché anche illustrando le modalità atte al procedimentale accesso non solo alla consultazione di ciò che inerisce a questo Organismo, ma anche al rilascio di pareri.

**B)** Per concludere con riguardo all'oggetto rubricato nel qui corrente paragrafo, si rappresenta che, nel corso della **ventesima propria seduta** (celebratasi il **23.11.2020**), i componenti la Consulta, **tutti presenti e dopo ampio dibattito, sono approdati alla materiale (formale e sostanziale) elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.**

All'atto della espressione di voto sono risultati **presenti i componenti Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, l'Avv. Adolfo Russo e l'Avv. Domenico Santonastaso**; purtroppo, **temporaneamente assente il solo componente Prof.**

<sup>32</sup> Richiesta che, poi, ha riscontrato:

- cortesissima risposta del Presidente del Consiglio Regionale, corredata da invito a tutti i componenti la Consulta a incontrarsi, il 18.11.2020 e presso i presidenziali uffici, per le presentazioni di rito;  
- il celebrarsi il detto incontro, cordialissimo e fiero di duale apprezzamento e considerazione delle reciprocamente istituzionali e funzionali esigenze, di presentazione appunto il 18.11.2020.

**Francesco d'Ippolito, e tanto per sopravvenuti, *illico et immediate* non risoltisi, problemi tecnici del relativo collegamento telematico.**

Aperta la votazione, i tre componenti **Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, Avv. Adolfo Russo e Avv. Domenico Santonastaso hanno dichiarato di votare a favore della proposta avanzata dall'Avv. Adolfo Russo finalizzata a conseguirsi l'elezione alla carica di Presidente del Prof. Avv. Alfonso Furgiuele e alla carica di Vicepresidente del Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito.**

**Sicché, constatata la regolarità tanto della seduta, quanto della espressione di voto e, infine, della di questo risolutiva efficacia a mente dell'art.2, punto 1, ultimo periodo della legge regionale n.25/2018 e ss.mm., e dell'art.2, punto 3, del Regolamento interno, risultano essere stati eletti <sup>33</sup>:**

- **Presidente della Consulta il Prof. Avv. Alfonso Furgiuele;**
- **Vicepresidente della Consulta il Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito.**

#### **6. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta per l'anno 2020.**

**La Consulta, in particolare durante il di codesto quarto e ultimo trimestre d'anno, ha curato di progressivamente effettuare dinamica e puntuale ricognizione del complessivo novero delle attività da essa disimpegnate e perfezionate in una frazione temporale e in un contesto ambientale davvero straordinariamente inedito (in specie per le governativamente adottate misure di distanziamento sociale), quale indubitabilmente e ontologicamente è appunto stato quello determinato dalla ancora profondamente e drammaticamente sofferta emergenza sanitaria da COVID-19.**

**Di talché la Consulta<sup>34</sup> è riuscita, anche con tempestività, a predisporre, approvare e trasmettere pure la presente Relazione annuale, la lettura della quale potrà offrire uno spaccato del vissuto di un Organismo collegiale di livello regionale, che, quandanche di affatto risalente costituzione, quindi non ancora approdato a condizioni di pieno rège, ha comunque dimostrato di riuscire a far egregiamente fronte a qualsivoglia tipo di impedimento straordinario paratosi innanzi all'ordinario suo proprio funzionale esercizio, *ex se* non già semplice, poiché volta per volta chiamato a misurarsi con lo stratificato logistico e legal/giuridico tecnicismo burocratico/amministrativo, siccome integrato non solo da normativamente tipizzate molteplici fasi endoprocedimentali e da altrettanto positivizzati in modo differente plurimi atti provvedimental/deliberativi, ma anche da imprevedibili variabili, anche di profilo riconducibile ad aspetti prettamente umani, fisiologicamente appartenenti alla sana dialettica scaturente dall'indirizzo politico fondato sulla sovrana volontà popolare.**

---

<sup>33</sup> *cf.* il puntualmente redatto e approvato processo verbale n.2020.020 del 23.11.2020.

<sup>34</sup> Che, ricorre il caso di rammentare, è **Organismo** (non Organo), quindi funzionante solo con il possesso di rilevanti requisiti e con l'ossequio di particolari condizioni (perché, *ex lege*, è prefissato come funzionante solo nella di esso pluriarticolata funzionale composizione data da una componente collegiale/consultiva, *id est* la Consulta, da cui il medesimo Organismo prende il nome, e da una componente burocratica/amministrativa (la Struttura di supporto, con il Dirigente della quale che non può mancare alle sedute della Consulta nelle vesti di Segretario verbalizzante).

### CAPITOLO III

**LE ATTIVITÀ DI ALTA CONSULENZA GIURIDICA DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA NELL'ANNO 2020. I TRE PARERI, SU APPOSITE RICHIESTE, APPROVATI DALLA CONSULTA, NONCHE' LA "ISTRUTTORIA RELAZIONE INTERNA" ALLA CONSULTA**

#### **1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2020 e fino a tutto il 23.12.2020.**

Nel corso dell'anno 2020 sono state avanzate, in tutto, tre richieste di parere alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania e, segnatamente:

- 1) la prima, a cura e firma del Vice-Presidente della consiliare III<sup>a</sup> Commissione Permanente "*Attività Produttive – Programmazione – Industria – Commercio – Turismo – Lavoro – Altri settori produttivi*" della Regione Campania, l'On. Avv. Luigi Bosco, siccome dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania accusata via mail il 02.03.2020, ore 11:44, oggettivata «*richiesta di interpretazione articolo 7 legge regionale n. 19 del 2009*», con relativi allegati;
- 2) la seconda, a cura e firma della Presidente del Consiglio Regionale della Campania, l'on. Rosa D'Amelio, acclarata al prot. n.003266i del 27.02.2020, pervenuta alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania il 5/03/2020, si compone della nota di trasmissione, recante il numero di protocollo e la sottoscrizione dell'on. Rosa D'Amelio, nella qualità di Presidente del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto *la problematica interpretativa, emersa nel corso delle ultime votazioni in aula e più precisamente se il Presidente di gruppo o cinque consiglieri che abbiano fatto richiesta, a norma di regolamento, di votazione per appello nominale, mediante dispositivo elettronico, debbano essere automaticamente conteggiati ai fini dell'eventuale e successiva verifica del numero legale, art. 71 del R.I.*;
- 3) la terza, integrata da nota, Consiglio Regionale della Campania prot. n.0016218/e del 18.11.2020, in pari data registrata dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, a cura e firma del Sig. Presidente del Consiglio Regionale, l'on. Gennaro Oliviero, oggettivata «*richiesta parere ai sensi dell'articolo 4 legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*», per tramite della quale "*Si chiede alla luce della intervenuta modifica della legge regionale 25/2018 relativa alla individuazione delle categorie dei soggetti candidabili, di esprimere parere in ordine alla edizione di un nuovo bando con conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui alla citata legge regionale 17/96*».

Orbene, per il rilascio dei pareri relativi a tali avanzate richieste la Consulta ha impiegato

- per l'informale reperimento della conferente documentazione (anche di quella eventualmente non posta a corredo delle richieste),
- per lo studio curato volta per volta dal nominato relatore,
- per la discussione dei profili e degli aspetti giuridici rispettivamente posti alla necessaria, approfondita, indagine della Consulta da parte del relatore,
- per il recepimento, da parte del medesimo relatore, della *summa* dell'indirizzo giuridico formatosi all'esito della detta collegiale discussione per l'iniziale stesura della bozza di parere,
- per il volta per volta rispettivo esame di tale bozza,
- infine, e al netto del sempre verificatosi ulteriore necessario intervento emendativo (in modifica e/o integrazione) dell'ultima ora, per la collegiale lettura ed approvazione del parere richiesto,

nn. 7 collegiali sedute, di cui quelle del 23.03.2020, del 06.04.2020 e del 10.12.2020 dedicatamente utilizzate per l'approvazione, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo parere.

## 2. In particolare, circa la prima richiesta di parere e circa il relativo primo parere in data 23.03.2020 rilasciato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Con riguardo alla **prima richiesta di parere** avanzata alla Consulta, siccome già richiamata nel paragrafo che precede, essa si è subito manifestata particolarmente accattivante, in primo luogo perché sostanzialmente vertente su un quesito (riguardante l'interpretazione di una legge regionale), in relazione alla cui funzionale competenza a rispondere in precedenza s'era manifestata rimbalzante, sia pur motivata, riottosità (*recte* diniego) da parte di vari Uffici regionali, in particolare da parte:

- della Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Campania;
- dell'Assessore Regionale all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
- del Direttore Generale Attività Legislativa del Consiglio Regionale;
- del Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Legislativo.

Pertanto, la questione **dalla Consulta si è affrontata, *incidenter tantum***, e in estrema sintesi nel parere, **in via preliminare**. Si opera rinvio alla qui sottostante annotazione per poter riscontrare il come la Consulta abbia inteso, **peraltro in pluriarticolata gradualità** preliminare, regolare al riguardo la materia dedotta alla sua consulenziale cognizione<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> "A1) In via preliminare, circa la materia integrante la richiesta di parere.

La richiesta de qua si compone della e-mail di trasmissione del 02.03.2020, indirizzata alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, mercé la quale l'On. Avv. Luigi Bosco, nella qualità di Vice-Presidente della consiliare III<sup>a</sup> Commissione Permanente "Attività Produttive – Programmazione – Industria – Commercio – Turismo – Lavoro – Altri settori produttivi" della Regione Campania, trasmetteva «copia di interrogazione presentata il 10 gennaio 2020 e relativa risposta degli uffici di competenza dove si chiede un'interpretazione autentica della norma ed in particolare dell'art. 7 della L.R. 19/2019», con allegate, oltre alla detta copia della interrogazione del 10.01.2020, anche copia non solo della risposta della Giunta regionale, ma anche del di questa Ufficio legislativo. Pel tramite dell'interrogazione in parola in buona sostanza viene chiesto se vi sia possibilità, o meno, di «considerare dismesso un immobile allo stato grezzo abbandonato in zona Produttiva», atteso che, qualora ciò fosse consentito, allo stesso immobile risulterebbe applicabile l'art. 7 della L.R. Campania n. 19/2019, in forza del quale sul quel medesimo immobile sarebbe possibile effettuare, a parità di volumetria esistente, interventi di sostituzione edilizia, anche con mutamento di destinazione d'uso che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) per le destinazioni di edilizia sociale (c.d. "piano casa"); e tanto in deroga agli strumenti urbanistici generali ed ai parametri edilizi. Mercé la detta interrogazione, datata 07.01.2020, e recante rubrica «Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Interno», l'On. Avv. Luigi Bosco indirizzava il quesito alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Campania, nonché all'Assessore Regionale all'Urbanistica e al Governo del Territorio, l'Arch. Bruno Discepolo, in vista del Question Time («Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 129 del regolamento interno») che si sarebbe tenuto in Consiglio Regionale nella seduta del 10.01.2020; per completezza, il richiedente curava, altresì, di osservare, in argomento, che «La ratio della norma quando parla di cambio di destinazione in deroga allo strumento urbanistico dovrebbe essere quella di permetterlo in zona dove non è consentito da regolamento». L'interrogazione de qua in data 09.01.2020 rinveniva riscontro da parte dell'Assessore Regionale all'Urbanistica e al Governo del Territorio mercé di costui sua propria nota siccome acclarata al prot. n. 3609/SP e indirizzata, oltre che all'On. Avv. Luigi Bosco, al Presidente del Consiglio Regionale, l'On. Rosa D'Amelio, al Direttore Generale Attività Legislativa del Consiglio Regionale, l'Avv. Magda Fabbrocini e p.c. al Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Legislativo, l'Avv. Luigi Galdi D'Aragona. In siffatta nota l'Assessore riferiva di condividere «la valutazione espressa dalla Direzione Generate per il Governo del Territorio» [l'Arch. Massimo Pinto, n.d.r.] con la da lui anche allegata «nota prot. n. 13244 del 9/1/2020», indirizzata, oltre che a lui, anche all'Avv. Galdi D'Aragona (nella predetta qualità), secondo la quale «il quesito posto costituisce richiesta di interpretazione autentica di un articolo di legge regionale, che potrebbe essere oggetto di richiesta di parere all'Avvocatura Regionale, ma che esula le competenze proprie dello scrivente». L'On. Avv. Luigi Bosco, quindi, con sua propria nota e-mail del 22.01.2020 trasmetteva copia dell'interrogazione de qua, unitamente alle risposte ricevute dall'Assessore Discepolo, all'Avv. Galdi D'Aragona, nella di costui sua propria qualità, di talché richiedendo risposta al quesito di cui all'interrogazione. L'Avv. Galdi D'Aragona, a sua propria volta, in pari data con e-mail replicava che la questione esulava dalle competenze dell'Ufficio Legislativo, riguardando

essa «la pratica attuazione di una disposizione di legge regionale» (l'art. 7 L.R. n. 19/2009), ragion per cui «Allorquando nasce l'esigenza di assicurare che ad una norma regionale sia data una coerente ed uniforme attuazione è compito dell'Avvocatura regionale rendere il relativo parere (cfr. Direttiva Capo di Gabinetto n. 30166 del 17/11/2017 che tanto dispone). In tal caso sarà la direzione generale competente per materia a valutare la rilevanza delle questioni proposte e a redigere il relativo quesito da sottoporre all'Avvocatura regionale dandone informazione al Presidente della Giunta per il tramite del Capo di Gabinetto. In alternativa la questione potrà essere sottoposta, nel rispetto delle procedure consiliari, alla consulta di Garanzia statutaria presso il Consiglio regionale prevista dalla legge n. 25 del 23 luglio 2018 che rende pareri interpretativi dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale n. 25». A seguito di ciò, l'On. Avv. Luigi Bosco, con sua propria e-mail del 02.03.2020, di cui s'è detto in apertura, sottoponeva la questione alla scrivente Consulta.

### **A2) Ancora in via preliminare, circa la ricevibilità e l'ammissibilità della richiesta di parere.**

Preliminarmente, si osserva che la richiesta de qua è senz'altro ricevibile per i motivi tutti già da questa Consulta esposti nei precedenti pareri n.1/2019 e n.2/2019, ed ai quali, quindi, si rinvia, con riguardo sia alle modalità di presentazione della richiesta stessa, sia all'ormai definitivamente acclarata natura di organi dell'Amministrazione regionale sia dei Gruppi consiliari, sia delle Commissioni; con particolare riguardo a queste ultime, si ritiene, altresì, opportuno operare rinvio a quanto da questa Consulta già osservato nel rendere il parere n.5/2019, laddove si è evidenziato come disposizioni statutarie di altre Regioni, come ad es. l'art. 25, lett. d), dello Statuto della Regione Puglia, le abbiano espressamente collocate tra gli organi della Regione stessa. A ciò si ritiene utile aggiungere le considerazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità, la quale, con specifico riguardo alle disposizioni statutarie della Regione Campania, ha statuito che «Quando uno statuto regionale prevede per l'esercizio di un'attività da parte della Giunta regionale la "collaborazione con le competenti commissioni consiliari", ogni iniziativa dell'organo esecutivo deve essere quanto meno conosciuta dall'organo di massima direzione dell'Ente, almeno attraverso le sue articolazioni istituzionali, quali sono le Commissioni consiliari» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6338, in Foro Amm. 2001, 3140). Benché tale pronuncia si riferisse alle disposizioni statutarie previgenti, non vi è alcun motivo di dubitare che il medesimo principio valga anche per quelle attualmente in vigore.

Atteso, dunque, che il merito del quesito formulato attiene alla interpretazione di una norma di legge regionale, sulla quale questa Consulta è senz'altro legittimata ad esprimere pareri di legittimità, seppur di carattere non vincolante (e tanto in forza del precipitato applicativo di cui all'art. 57, comma 2, dello Statuto regionale, nonché ex art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25), non può che concludersi per l'ammissibilità della richiesta di parere, che qui di séguito verrà, quindi, esaminata e riscontrata.

### **A3) In via ulteriormente preliminare, sintetico quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale circa le questioni oggetto della richiesta del presente parere.**

La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, recante «Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa», all'art. 7 (recante rubrica «Riqualificazione delle aree urbane degradate»), e segnatamente, per quanto qui interessa, al comma 5, quanto segue testualmente dispone: «Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data dell'1 gennaio 2018» (il detto comma è stato dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. zz), della L.R. Campania 5 gennaio 2011, n. 1, in seguito modificato dall'art. 1, comma 75, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, successivamente dall'art. 8, comma 1, lett. f), della legge regionale 5 aprile 2016, n.6 e, infine, dall'art. 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26). A ciò deve necessariamente aggiungersi che per «aree urbane degradate», ai fini della detta legge regionale n. 19/2009, devono intendersi, a termini dell'art. 2, comma 1, lett. a), della stessa legge, «quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008» (Per sole ragioni di completezza espositiva in ordine all'argomento, è appena il caso di aggiungere che il criterio adottato dal legislatore regionale, ai fini della individuazione delle aree urbane degradate (per le finalità di cui alla legge regionale n. 19/2009), è notevolmente diverso da quello adottato a livello statale con l'art. 2, comma 2, del Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, allegato al D.P.C.M. 15 ottobre 2015 («Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»), in attuazione dell'art. 1, comma 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»); a termini del detto art. 2, comma 2, del Bando, si intende, infatti, «per area urbana degradata un territorio che presenti:

un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità. L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei seguenti indicatori dai rispettivi valori medi nazionali, rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula:

In successione, la Consulta ha, poi, curato di rispondere nel merito alla richiesta di parere, e tanto precisamente con due considerazioni, per la conoscenza delle quali si opera rinvio nella qui sottostante annotazione<sup>36</sup>.

---

$IDS_{ZFU} = 0,40 * (DIS(i) - DISNAZ) + 0,30 * (OCCNAZ - OCC(i)) + 0,15 * (GIOV(i) - GIOVNAZ) + 0,15 * (SCOLNAZ - SCOL(i))$

dove:

[DIS(i)] tasso di disoccupazione

[OCC(i)] tasso di occupazione

[GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile

[SCOL(i)] tasso di scolarizzazione riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione,

e

un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore all'unità. L'indice compara lo stato di conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale secondo la seguente formula:

$IDE = [(ERp + ERm) / Tot ER] / 0,168$

dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale nazionale degli edifici con stato di conservazione "pessimo" o "mediocre" residenziali dove:

ERp = edifici residenziali dell'area urbana degradata in pessimo stato di conservazione ERm = edifici residenziali dell'area urbana degradata in mediocre stato di conservazione

Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata

Gli indicatori potranno essere rilevati anche a livello di territorio infracomunale, attraverso l'aggregazione di particelle censuarie contigue con riferimento ai dati rilevati dal Censimento 2011. L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero comune». Va, altresì, segnalato che, secondo la giurisprudenza amministrativa di merito, «L'art. 7 della L.R. n. 19/2009 è stato (...) introdotto con la finalità specifica e dichiarata della "risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008 [contenente il Piano Territoriale Regionale]... attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale" (comma 1). In relazione a tale obiettivo, il Legislatore regionale ha demandato ai Comuni – anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio e anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti – l'individuazione degli "ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968"; e ciò privilegiando "le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive" (comma 2). Che la previsione del comma 2 si riferisca segnatamente alle "aree urbane da riqualificare" è confermato anche dalla lettera del successivo comma 3 ("Al fine di favorire la sostituzione e l'adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici ...")» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 19 novembre 2018, n. 6699).

**A4) Infine, ancora in via preliminare, circa lo specifico contenuto della richiesta di parere; precisazioni.**

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale circa le questioni oggetto della richiesta del presente parere, la Consulta osserva che quest'ultima è formulata, testualmente, nei seguenti termini: «Il sottoscritto Consigliere Regionale Luigi Bosco invia in allegato copia di interrogazione presentata il 10 gennaio 2020 e relativa risposta degli uffici di competenza dove si chiede un'interpretazione autentica della norma ed in particolare dell'art. 7 della L.R. 19/2019».

Il contenuto dell'interrogazione è, poi, costituito dalla richiesta «di conoscere se [ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19/2009, n.d.r.] si può considerare dismesso un immobile allo stato grezzo abbandonato in zona Produttiva»

<sup>36</sup> **B)** ... L'art. 7, comma 5, della L.R. n. 19/2009 consente, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria, anche con mutamento di destinazione d'uso, su immobili dismessi; ma tanto, come ben si evince dalla rubrica del detto art. 7 («Riqualificazione aree urbane degradate»), esclusivamente nelle aree urbane degradate da riqualificare (quelle, cioè, di cui all'art. 2, comma 2, della stessa legge regionale n. 19/2009, ossia «quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008»). L'istante, quindi, nel formulare l'interrogazione a risposta immediata durante il Question time del 10.01.2020, una volta riportato integralmente il testo del detto art. 7, comma 5, curava di considerare che «La ratio della norma quando parla di cambio di destinazione in deroga allo strumento urbanistico dovrebbe essere quella di permetterlo in zona dove non è consentito da regolamento»; di talché chiedeva alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale ed all'Assessore all'Urbanistica «di conoscere se si può considerare dismesso un immobile allo stato grezzo abbandonato in zona Produttiva». La Segreteria del Consiglio non dava risposta. Tuttavia, il giorno 09.01.2020, in vista appunto del Question time del giorno successivo, la regionale Direzione Generale per il Governo del Territorio, avendo informato l'Assessore al ramo che trattavasi di questione che «sottende un'interpretazione autentica della norma» (sic!), aveva eccitato tale Assessore a comunicare ciò in pari data, oltre che all'On.

### 3. In particolare, circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo parere in data 06.04.2020 rilasciato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Circa la **seconda richiesta di parere** avanzata alla Consulta, già generalizzata nel primo paragrafo del corrente *Capitolo* e quale oggetto avente *“la problematica interpretativa, emersa nel corso delle ultime votazioni in aula e più precisamente se il Presidente di gruppo o cinque consiglieri che abbiano fatto richiesta, a norma di regolamento, di votazione per appello nominale, mediante dispositivo elettronico, debbano essere automaticamente conteggiati ai fini dell’eventuale e successiva verifica del numero legale, art. 71 del R.I.”*, la **Consulta, dopo aver in via preliminare** soppesato la **ricevibilità e la ammissibilità** di questa medesima richiesta (secondo il modo di cui alla qui sottostante annotazione<sup>37</sup>), **nonché dopo aver**

---

Avv. Bosco, anche alla Presidente del Consiglio Regionale, al D.G. Attività Legislativa del Consiglio nonché al Dirigente dell’Ufficio Legislativo del Presidente; quest’ultimo, il 22.01.2020 successivamente interpellato dallo stesso On. Avv. Bosco -- che gli aveva inviato «copia di interrogazione presentata il 10 gennaio 2020 e relativa risposta degli uffici di competenza dove si chiede un’interpretazione autentica della norma» --, correttamente rispondeva trattarsi di questione che «esula dalla competenza di questo Ufficio poiché riguarda la pratica attuazione di una disposizione di legge regionale», in ordine alla quale necessita il parere dell’Avvocatura regionale, ovvero quello della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania. Orbene, premesso che, nel caso di specie (come ha giustamente osservato il Dirigente da ultimo richiamato), trattasi non di interpretazione autentica -- che, oltretutto, andrebbe data dal Consiglio regionale con legge -- (benvero, l’interpretazione autentica è quella compiuta dallo stesso organo legislativo che abbia emesso la norma bisognevole di interpretazione. Si fa luogo a tale tipo di interpretazione allorquando la norma di legge, o avente forza di legge, sia ambigua o tecnicamente mal formulata, così da dare àdito a varie e/o contrastanti interpretazioni; di qui la necessità, appunto, dell’intervento chiarificatore dello stesso legislatore, secondo il noto brocardo «Cuius est iura condere eius est et interpretari»). Le norme di interpretazione autentica hanno, perciò stesso, carattere retroattivo e non possono, e non devono, essere staccate dal precedente atto legislativo cui si riferiscono), bensì, appunto, di pratica attuazione della norma in discorso, va evidenziato che, in applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale («Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’ intenzione del legislatore»), stando al tenore letterale sia della rubrica del suddetto art. 7, sia del suo comma 5, **gli interventi in deroga da quest’ultimo previsti sono consentiti esclusivamente sugli immobili dismessi che si trovino in aree degradate da riqualificare.**

**B1)** Atteso, quindi, che è lo stesso On. Avv. Bosco ad aver ben precisato che l’immobile, che egli chiede se possa considerarsi dismesso, si trova «allo stato grezzo abbandonato in zona Produttiva», la risposta al suo quesito non può che essere la seguente: **il detto immobile ben può considerarsi, perché a tutti gli effetti è, dismesso, ma sul medesimo non sono assolutamente consentiti gli interventi in deroga di cui al richiamato art. 7, comma 5, perché la «zona Produttiva» è ben lungi dal poter rientrare nel novero delle “aree urbane degradate da riqualificare”, cui la norma si riferisce;** e difatti, secondo la giurisprudenza amministrativa di merito, già sopra richiamata, «Il fatto che una zona non presenti le caratteristiche dell’area urbana degradata fa sì che l’intervento edilizio progettato non soddisfi l’interesse pubblico tipizzato della “riqualificazione di aree urbane degradate”, di cui all’art. 7, l. reg. Campania n. 19/2009. In carenza, quindi, delle condizioni per l’applicazione dell’art. 7 della l. reg. citata e in mancanza di variante al PUC, l’intervento si appalesa illegittimamente violativo delle prescrizioni del PUC medesimo, in quanto non finalizzato a sopperire all’inderogabile necessità di eliminazione di case malsane, alloggi impropri e sovraffollamento in favore di soggetti che abitino stabilmente in simili condizioni» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 6699/2018, cit.)”.

<sup>37</sup> **“In via preliminare, circa la ricevibilità e l’ammissibilità della richiesta di parere.**

Preliminarmente si osserva che la richiesta de qua, proposta alla Consulta dal Presidente del Consiglio Regionale è senz’altro ricevibile ai sensi dell’art. 4, c. 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 25, per i motivi già esposti in precedenti delibere di questo organo, ma anche alla luce della funzione attribuita alla Consulta, organo di consulenza giuridica e garanzia statutaria, il cui intervento può esser richiesto da qualsiasi organo dell’amministrazione regionale e locale della Campania. Nel caso di specie non v’è dubbio che il Presidente del Consiglio Regionale, nella sua qualità di rappresentanza del Consiglio stesso, e in base a quanto previsto all’art. 36 dello Statuto della Regione Campania ed all’art. 7, c. 1, del Regolamento del Consiglio, ha correttamente proposto istanza di parere alla Consulta sulla base della richiesta avanzata da più consiglieri regionali i quali, nel corso dei lavori d’aula, hanno posto alla Presidenza la problematica relativa al corretto computo del numero legale, chiedendone una valutazione interpretativa. Stante la natura meramente interpretativa e di carattere generale di detta istanza avanzata, peraltro non connessa a provvedimenti attualmente all’esame dell’aula, essa appare correttamente proposta e pienamente giustificata dalla natura propria di questa Consulta quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania, così come previsto dall’art. 1, c. 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 25. Tale previsione normativa, che pure trova nel successivo articolato sia i modi attraverso i quali si possano proporre le istanze sia le materie sulle quali è competente questo organismo, può essere correttamente interpretata come riconoscimento di una funzione di carattere più generale e ampia, puramente

**operato succinta ricognizione, in punto di fatto e di diritto**, delle più rilevanti circostanze del caso (anche in tale occasione, per riscontrarne in lettura le conferenti modalità, si opera rinvio alla qui sottostante annotazione<sup>38</sup>), **è approdata a rispondere, nel merito e segnatamente circa la portata giuridica degli artt. 71 c. 1 e 72 c.1, R.I.**<sup>39</sup>, **punto nodale** della richiesta di parere, e tanto precisamente **con due considerazioni**, per la conoscenza delle quali si opera rinvio nella qui sottostante annotazione<sup>40</sup>).

*interpretativa, per la quale la Consulta viene ad essere adita in casi ulteriori rispetto a quanto previsto dagli art. 4 e 5, L.R. 23 luglio 2018, n. 25. Ciò è perfettamente coerente con la presenza di un organismo di garanzia e di elevata competenza giuridica posto all'interno dell'organizzazione Regionale, anche a vigilanza della corretta interpretazione normativa e statutaria. Nel caso in specie, poi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, L.R. 23 luglio 2018, n. 25, ed in ossequio all'iter procedimentale ivi previsto, fermo restando tutto quanto sopra esposto, la richiesta tempestivamente avanza così come posta in aula, è stata oggetto di ratifica nella seduta de ll'Ufficio di Presidenza del 2/4/2020. Tanto premesso, ritenendo pienamente ammissibile la richiesta di parere interpretativo, si procede al riscontro della stessa.*

<sup>38</sup> **"Sintetico quadro fattuale e normativo.**

*La questione, posta nelle ultime votazioni avvenute in aula e che forma oggetto del richiesto parere, è stata già in parte precedentemente discussa e valutata nella seduta del 21 marzo 2014 ad opera della Commissione per il Regolamento. Essa attiene alla corretta applicazione del Regolamento Interno del Consiglio Regionale (d'ora in poi R.I.), ovvero se sia corretto non considerare presenti, ai fini del numero legale necessario per la votazione, coloro che pur intervenuti per dichiarazione di voto, non partecipino materialmente alla immediata e successiva votazione. Successivamente tale questione è tornata all'attenzione del Consiglio Regionale con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 48, c.3, relativamente alla verifica del numero legale nei lavori delle Commissioni. Oggi, con la richiesta avanzata, si torna a chiedere parere interpretativo circa le corrette modalità di conteggio del numero legale alla luce di quanto disposto dall'art. 71, R.I."*

<sup>39</sup> Con esame di relative compatibilità e legittimità effettuato in particolare a mezzo di parametrato e comparativo raffronto, rispettivamente, con le disposizioni della repubblicana Norma Fondamentale e in relazione alla regolamentare disciplina del funzionamento, nel caso delle votazioni Assembleari e di Commissione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

<sup>40</sup> **"Sulla portata giuridica degli artt. 71 c. 1 e 72 c.1, R.I.**

*In primo luogo si deve precisare che, a norma dell'art. 71, c.1, R.I., nelle sedute del Consiglio (così come pure in quelle delle Commissioni, art. 48 c. 3, R.I.) il numero legale è presunto. Il Consiglio prima di ciascuna votazione, può procedere alla verifica del numero legale, se ne è fatta richiesta da cinque consiglieri o due Presidenti di gruppo. Ciò comporta che, se non espressamente richiesto, la Presidenza non ha obbligo di procedere alla verifica del numero legale. Inoltre è del tutto evidente come l'unico sistema di votazione in cui la verifica del numero legale non sia automatica è unicamente quella per alzata di mano, per la quale appunto si potrà procedere come pre visto dal richiamato art. 71, c. 1, R.I.. E' invece del tutto evidente come nelle votazioni con sistema elettronico, sia essa nominale o segreta, la verifica del numero legale sia automatica. La questione circa la verifica del numero legale assume particolare rilevanza alla luce della disciplina dettata all'art 39, c. 3, dello Statuto della Regione Campania, e del conseguente richiamo fattone all'art. 72, c 1, R.I.. Le norme citate, nel prevedere che le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti (numero legale necessario per la validità della seduta, ovvero il quorum strutturale) e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo necessario per l'approvazione in aula di un provvedimento, o quorum funzionale), ammettono l'unica eccezione nel caso in cui lo Statuto preveda una maggioranza qualificata, (ad es. per la revisione dello Statuto; mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta; l'elezione di particolari figure di garanzia, ecc.). Si tratta in sostanza di una norma di garanzia relativa alla validità delle deliberazioni, che sta ad indicare la composizione minima che la rappresentanza politica deve avere per adottare decisioni pienamente efficaci e, pertanto, correttamente imputabili all'intero Organo. È solo il caso di ricordare come tali norme trovino il loro presupposto giuridico nelle disposizioni della Costituzione, laddove all'art. 64 c. 3, con riferimento alle deliberazioni delle camere, si statuisce che le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Saranno poi proprio i regolamenti interni, come previsto per le regioni dall'art. 117, c.6 della Costituzione, in quanto atti-fonti, a disciplinare i modi in cui si accerterà la corretta composizione dell'organo e, successivamente, la validità delle decisioni adottate. Tornando allora al quesito di cui alla richiesta di parere, appare del tutto evidente come la disciplina relativa alla validità delle sedute del Consiglio e, conseguentemente al computo del numero legale, rimessa alla potestà regolamentare, così come costituzionalmente previsto, sia da considerare come esemplata sulla scorta dei regolamenti interni di Camera e Senato. A tale proposito il regolamento della Camera dei Deputati, all'art. 46, c. 6, stabilisce che i firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Di pari tenore il Regolamento del Senato della Repubblica il quale, all'art. 107, c. 2-bis, dispone che ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Tutta la normativa regolamentare delle assemblee è dunque orientata, nel rispetto del dettato costituzionale, ad accertare la presenza di un quorum strutturale, ma garantendo al contempo il corretto funzionamento dei lavori. Ciò pur con le differenze previste dal Regolamento della Camera dove, l'art. 46, c. 1, richiede, per la validità delle deliberazioni, e quindi come quorum strutturale, la presenza della maggioranza dei componenti l'assemblea, laddove il Senato prevede direttamente (come quorum funzionale) che ogni*

#### 4. In particolare, circa la terza richiesta di parere e circa il relativo parere in data 10.12.2020 approvato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Oltremodo rilevante, e anche impegnativa (sul piano del confronto, del dibattito collegiale; basti considerare che, per l'approdo all'approvazione della versione definitiva, **sono necessitate ben quattro sedute** dell'Organismo, segnatamente quella del **23.11.2020, 30.11.2020, 07.12.2020 e 10.12.2020**) per svariati aspetti, dalla Consulta è stata ritenuta la **terza richiesta** di parere, già genericamente evocata nel primo paragrafo del corrente *Capitolo*, siccome integrata da nota, Consiglio Regionale della Campania prot. n.0016218/e del 18.11.2020, in pari data registrata dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, **a cura e firma del Sig. Presidente del Consiglio Regionale, l'on. Gennaro Oliviero**, oggettivata «*richiesta parere ai sensi dell'articolo 4 legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*».

Orbene, pel tramite di tale presidenziale nota<sup>41</sup>, testualmente esplicitante il presupposto "*Atteso che ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto la Regione si è dotata della Consulta di Garanzia Statutaria, istituita con legge regionale 28 luglio 2018, n.25;*

*a conclusione delle procedure di nomina sono stati emanati i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 e 15*"<sup>42</sup> «*di composizione della Consulta medesima;*

*con la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60, è stata modificata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge 25/18, relativa alla individuazione delle categorie dei soggetti candidabili;*

*occorre procedere, a seguito delle dimissioni di un componente della Consulta, alla sua sostituzione;*

---

*deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Per tale motivo il Regolamento del Senato, all'art. 108, c. 3, ai fini della verifica del numero legale, prevede che i richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza. Si tratta di una norma che, insieme a quella sulla presunzione del numero legale, rappresenta una cautela restrittiva all'uso di tale strumento in chiave ostruzionistica, onde evitare che i richiedenti la verifica, dopo averla chiesta, escano dall'Aula proprio per far mancare il numero legale. Orbene, ricostruita, pur sinteticamente, la fattispecie giuridica del numero legale e dei modi attraverso i quali si debba procedere, nelle previsioni Regolamentari di Camera e Senato, all'accertamento dello stesso ai fini della validità delle deliberazioni assunte, possiamo utilmente applicarne gli esiti alla corretta interpretazione degli artt. 71, c.1 e 72, c.1, R.I. della Consiglio Regionale della Campania. Da quanto fin qui esposto, e per le ragioni sopra ampiamente vagliate, si dovrà concludere che una lettura corretta della normativa regolamentare, in uno con il dettato costituzionale, debba tener conto della più ampia ratio normativa, che vede i richiedenti la votazione per appello nominale, anche mediante dispositivo elettronico, presenti e concorrenti alla formazione del quorum strutturale necessario alla valida costituzione dell'assemblea e, pertanto, da conteggiare ai fini della verifica del numero legale. Tale interpretazione ha già avuto più volte conferma non solo attraverso il richiamo alle disposizioni regolamentari di Camera e Senato, ma anche con riferimento agli intervenuti per dichiarazione di voto (favorevole, contrario o di astensione) che poi, all'atto della votazione, non vi partecipino allontanandosi dall'aula. Anche in tale ipotesi, come è oramai del tutto pacifico (si veda su di ciò l'ampia dottrina sull'interpretazione dell'art. 108 c. 3, Regolamento Senato e il processo verbale della seduta della Camera del 24/2/99) coloro che siano intervenuti per dichiarazione di voto andranno in ogni caso considerati presenti, essendo la votazione da considerarsi come una unità inscindibile. A margine del presente parere la Consulta non può esimersi dal rappresentare che, pur nella assoluta chiarezza delle norme regolamentari, si renderebbe in ogni modo utile un intervento volto all'inserimento di un comma all'art. 71 R.I. che, in conformità al dettato statutario, stabilisca che, ai fini della verifica del numero legale sono considerati presenti i consiglieri che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale".*

<sup>41</sup> Che, per versi, potrebbe anche considerarsi come *effettualmente sopravvenuta* al cortese sollecito di nomina del quinto componente l'Organismo, che, nella comunicazione principalmente di auguri formulati a fine ottobre del c.a., concordi tutti i componenti, la Consulta aveva curato di inoltrare all'Ufficio di Presidenza con missiva del Prof. Avv. Furgiuele, al tempo quale ancora Vicepresidente e Presidente f.f. di questo medesimo Organismo.

<sup>42</sup> del 2019

la legge regionale 7 agosto 1996, n.17, all'articolo 6, comma 6, prevede "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'art. 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina dell'organo interessato",

alla Consulta è stato chiesto "… **alla luce della intervenuta modifica della legge regionale 25/2018 relativa alla individuazione delle categorie dei soggetti candidabili, di esprimere parere in ordine alla edizione di un nuovo bando con conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui alla citata legge regionale 17/96**".

Orbene, con il parere approvato la Consulta, dopo aver esaminato tre questioni preliminari, in sequenziale progressione segnatamente

- "la ricevibilità e l'ammissibilità della richiesta di parere" (per la conoscenza della trattazione della quale si opera rinvio nella qui sottostante annotazione),
- un "sintetico quadro fattuale e normativo circa le questioni oggetto della richiesta del parere" (per la conoscenza della trattazione della quale si opera rinvio nella qui sottostante annotazione),
- nonché "precisazioni" "circa lo specifico contenuto della richiesta di parere; precisazioni" (per la conoscenza della trattazione della quale si opera rinvio nella qui sottostante annotazione),

è approdata a riscontrare il quesito postole con risposta di segno negativo, e tanto in via principale con due considerazioni di carattere logico/giuridico e, poi, ma a margine, con altre due altre osservazioni

Orbene, siffatto parere, approvato e indi protocollato all'esito della seduta della Consulta del 10.12.2020, quindi risultante agli atti di questo medesimo Organismo, non è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale, che, come a monte del presente paragrafo mentovato, di esso ne aveva avanzato richiesta, e tanto per quanto riportato nel processo verbale appunto di tale seduta, che, *quatenus opus*, estensivamente si ritrascrive nella qui sottoposta annotazione<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> "Giovedì 10 dicembre 2020 alle 15.00 - in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19 - è riunita la Consulta di Garanzia statutaria per riprendere in continuità la seduta del 7/12 u.s., sospesa per comune decisione dei componenti.

Sono presenti per la Consulta:

- Prof. Avv. Alfonso Furguele (in collegamento audio-video);

- Avv. Adolfo Russo (in collegamento audio-video);

- Avv. Domenico Santonastaso (in collegamento audio-video);

- Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito (in collegamento audio-video).

Per la struttura di supporto è presente in collegamento audio-video il dott. Eugenio Aveta, Dirigente della Giunta regionale della Campania, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. La Consulta riprende i lavori e il Presidente illustra la versione finale del parere su cui egli, da ultimo, ha ritenuto di contribuire facendone propria la proposizione, in quanto risultato di una lunga elaborazione e sintesi delle diverse posizioni interpretative. La redazione del parere, all'apparenza semplice nella sua richiesta, ha infatti posto in evidenza una evidente e articolata criticità di coordinamento normativo e generato non poche perplessità interpretative. Prima di aprire la discussione, su segnalazione del Prof. d'Ippolito, il Presidente prende e dà atto che sul BURC n. 238 del 7 Dicembre 2020 è pubblicato "Avviso pubblico per la nomina di un componente della Consulta regionale di Garanzia Statutaria, mediante elezione da parte del Consiglio regionale" a firma del Dirigente Affari legali, nomine del Consiglio regionale. Alla luce di tale novità la Consulta – pur essendo tuttora nei termini di cui all'articolo 4, comma 3, della LR 25/2018 per rilasciare il proprio parere – prende atto che medio-termine il Consiglio regionale ha ritenuto di procedere a emettere nuovo bando pubblicando sul citato BURC il relativo Avviso e delibera unanimemente di ritenere superata l'esigenza di emettere un proprio parere, peraltro consultivo e non vincolante; fermo restando che resta acquisito agli atti della Consulta il testo dello stesso nella versione oggi proposta dal Presidente ed approvata da tutti i membri, sia pure con le perplessità di natura ermeneutica da ciascuno rappresentate nella fase di elaborazione. Non essendovi altro da discutere, il Presidente prima di sciogliere la seduta rappresenta l'opportunità di tenere una seduta prima del prossimo Natale per approvare la Relazione annuale della Consulta da inviare in pubblicazione entro la fine dell'anno. Sentite le reciproche disponibilità, il Presidente conviene di tenere la prossima seduta il 23 dicembre alle 15:30 e invierà convocazione in tal senso. Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Napoli, 10 dicembre 2020

**5. In particolare, circa la “Istruttoria relazione interna” dalla Consulta apprestata il 13.04.2020 e discussa nella seduta del 20.04.2020 con riguardo all’esistenza, o meno, di giuridico/a valore/idità, nonché efficacia legale, della celebrazione delle proprie sedute e della approvazione delle proprie collegiali deliberazioni con il sistema della telematica modalità in video *conference call*.**

L’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare caratterizzata dal prudente distanziamento sociale imposto dalle molteplici, provvedimenti, misure del Governo sia statale che regionale, ha determinato **la necessità, percepita dalla Consulta, di tempestivamente curare accertamento interno<sup>44</sup> finalizzato a rinvenire sicuro ancoraggio, quanto a giuridico/a valore/idità, nonché quanto a efficacia legale, per/del proprio *modus operandi***, e ciò in particolare con riguardo tanto alle inedite, in corso d’anno variare, modalità procedurali di celebrazione delle proprie sedute (benvero, a decorrere dallo spirare dell’inverno 2020, e tranne, poi, che per la seduta del 16.09.2020, tenutesi non più in presenza, bensì, di volta in volta, a mezzo del sistema rappresentato dalla **telematica modalità in video *conference-call***) quanto alle proprie deliberazioni, al tempo interessanti la approvazione non solo di pareri, ma anche della revisione del Regolamento interno del medesimo Organismo.

Sicché, la Consulta ha affidato al componente Avv. Santonastaso il compito di effettuare una tale ricognizione giuridica, che s’è concretizzata, per iscritto, con una documentata **“Istruttoria relazione interna”** a sua propria volta oggetto di collegiale discussione nel corso della **seduta** del medesimo Organismo del **20.04.2020**.

Val bene soggiungere che siffatto approfondimento è stato curato dal componente Avv. Santonastaso **non solo sulla scorta di documentazione diligentemente fornitagli dal Dott. Aveta, Dirigente della Struttura di supporto e Segretario della Consulta**, siccome da quest’ultimo reperita presso gli Uffici della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, **ma anche sulla base di considerazioni via mail espresse dagli altri componenti, nonché, con diffuso scritto ai componenti trasmesso via mail il 16.04.2020, in particolare dallo stesso Dott. Aveta (codeste ultime da questi via mail, ora agli atti della Consulta, trasmesse ai medesimi componenti l’Organismo).**

Per la particolare, ancora più che attuale, significatività di tale approfondimento, conclusosi con l’acclarare pienamente legittimo, anche se con ossequio di particolari condizioni<sup>45</sup>, l’*agere* adottato (anche) dalla Consulta e rappresentato dall’applicazione della telematica modalità in video *conference call*, **si reputa di**

---

*Il Presidente demanda alla struttura di supporto gli adempimenti conseguenti*

*Il Segretario  
(dott. Eugenio Aveta)*

*Il Presidente della Consulta  
(Prof. Avv. Alfonso Furgiuele)”*

<sup>44</sup> Iniziato nella prima decade del mese di Marzo del c.a.

<sup>45</sup> **Ossequiate, alternativamente**, pel tramite di:

- a) **deliberanda revisione dell’art.4 del Regolamento interno, ex art.8, punti “1.” e “3.” della L.R. 25/2018 e ss.mm. eventualmente azionabile in combinato disposto con quanto attuativamente poi previsto dall’art.15, punto “2.” del Regolamento interno (da ciò ne è derivata, prima, la avvertita necessità di modificare e, subito poi, la modifica stessa, con integrazioni, del Regolamento interno della Consulta; sul punto *cf.* qui *supra*, segnatamente nel paragrafo *sub* lett. *B*) del paragrafo 2 del Capitolo 2);**
- b) **presidenziale provvedimento, ad efficacia temporanea, da adottarsi sulla scorta di deliberato collegiale.**

**opportunamente operare rinvio alla di esso estensiva lettura** siccome possibile per essere stato il di esso testo estensivamente riportato<sup>46</sup> nella qui sottoposta annotazione<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Si evidenzia che le note del testo della “*Istruttoria relazione interna*” qui recano una numerazione progressiva, che, ovviamente, è differente rispetto a quella rinvenibile nell’originale della medesima relazione agli atti, giacché la numerazione presente nel testo di tale relazione, una volta questa inserito nel contesto della presente *Relazione annuale 2020*, risulta sequenzialmente e recessivamente resa progressiva rispetto a quella propria di questa Relazione.

<sup>47</sup> “**ISTRUTTORIA RELAZIONE INTERNA**”

**OGGETTO:** previsione, di collegiale/i seduta/ie della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania secondo modalità di tele/video call-conference, realizzabile, **alternativamente**, pel tramite di:

- a) deliberanda revisione dell’art.4 del Regolamento interno, ex art.8, punti “1.” e “3.” della L.R. 25/2018 e ss.mm. eventualmente azionabile in combinato disposto con quanto attuativamente poi previsto dall’art.15, punto “2.” del Regolamento interno;
- b) presidenziale provvedimento, ad efficacia temporanea, da adottarsi sulla scorta di deliberato collegiale

C(hi)arissimo Presidente, c(hi)arissimi Colleghi, egregio Sig. Dirigente Dott. Aveta, con riguardo a quanto qui sopra epigrafato in “Oggetto”, e in previsione della seduta della Consulta del 20.04.2020, curo di illustrarVi quanto segue.

Premetto che, dall’approfondimento, che ho curato ricercando e reperendo documentazione utile, ne è per me conseguito poter trarre la seguente relazione.

**A)** La materia de qua è molto complessa, nonché condizionata, quanto meno nel presente lasso di tempo, da continui emendativi interventi (legislativi e/o regolamentari/attuativi e/o dirigenziali/sub-applicativi), tanto a livello statale, quanto a livello regionale, quanto ancora, a livello locale (quatenus opus codesti ridottisi, però, in forza di legge medio tempore sopravvenuta prima del mio qui scrivere), tanto che non è allo stato ontologicamente possibile tirare una linea di statica demarcazione di chiusura della questione; a ogni buon conto, non deformabili sono alcuni dati, il primo dei quali è che, comunque volta per volta, siffatti interventi si sono resi di recente percorribili in virtù della riconduzione della gestione della res-pubblica (sempre ancorata ai principi cardine di cui all’art.97 Cost.) in tempo di COVID-19 <sup>47</sup> non solo alla normativamente tipizzata, “emergenziale” <sup>47</sup>, decretazione d’urgenza (sia essa legislativa/governativa <sup>47</sup> che regolamentare/governativa <sup>47</sup>), ma anche, almeno per quanto concerne **il lavoro** (in specie, ma non solo) **nelle PP.AA.**, alle primigenie previsioni normative date dal T.U. del P.I. (D.lgs.165/2011, normazione c.d. di principi o “rafforzata”, e ss.mm.), nonché da quelle di cui alla legge n.124/2015, art.14, indi da quelle contenute nella legge n.81/2017, segnatamente in quelle di cui agli artt. da 18 a 24); disciplina, quella del lavoro nel P.I., che, per quanto **INDICATIVAMENTE** possibile (pertanto da ritenersi cum grano salis), è stata matrice di interpretazioni, le più varie, per la da essa “mutuata” adozione, da parte di quasi tutti i prestatori di lavoro all’interno degli Organi e/o Organismi formanti repubblicani settori organici, di misure a seconda dei casi adeguate a far necessariamente fronte allo stato di emergenza, e solo a questo.

**B)** Orbene, **v’è uno “scenario emergenziale”**, in cui, **sempre esclusivamente nell’ottica della prestazione lavorativa nelle PP.AA.**, si registra “copertura” da parte di “speciale” sorta di normazione a cura delle sopra dette fonti normative e regolamentari e anche a cura di altrettanto così significative fonti, anche codeste tanto integrate da previsioni normative di vario grado e qualifica set toriale organica <sup>47</sup>, quanto da significativi provvedimenti (id sunt, circolari presidenziali <sup>47</sup>, linee guida <sup>47</sup> di indirizzo, linee guida <sup>47</sup> conseguenti ad accordi, provvedimenti organizzativi <sup>47</sup>) anche questi di vario grado e qualifica funzionale, nonché anche da interventi regionali (id sunt, provvedimenti in forma di ordinanze e decreti presidenziali regionali <sup>47</sup>, nonché dirigenziali provvedimenti <sup>47</sup>) e prassi varie (conseguenzialmente adottate presso molteplici Dicasteri e presso le Regioni, Campania compresa), e **v’è “scenario ordinario”**, in relazione al quale, sul medesimo piano operativo/attuativo del precedente, almeno allo stato ancora non può immaginarsi la possibilità di procedere a formalmente concretizzare costantemente durevoli nel tempo interventi modificativi similari a quelli giustificati dal “regime emergenziale”, non potendosi ancora procedersi, **INDISCRIMINATAMENTE E SENZA IL CONCOMITANTE RICORRERE DI CONDIZIONI RIGOROSAMENTE PREFISSATE DALLA LEGGE (come in appresso si dirà più profusamente)**, a realizzare in modo legittimo revisioni regolamentari nel sopra cennato senso <sup>47</sup>.

**C)** Il nostro, come noto, è Organismo (non Organo), perché, ex lege, prefissato come funzionante solo nella di esso pluriarticolata funzionale composizione data da una **componente collegiale/consultiva** (la Consulta, da cui il medesimo Organismo prende il nome, che, nell’ossequio della legge costitutiva e dei principi dell’ordinamento giuridico di settore, può autoregolamentare come crede il suo proprio modus operandi al fine di conseguire realizzati i preordinati scopi) e da una **componente burocratica/amministrativa** (la Struttura di Supporto, con il Dirigente della quale che non può mancare alle sedute della Consulta nelle vesti di Segretario verbalizzante; noti, quindi, gli inaggrabili elementi giustificativi e motivi dell’esistenza di questa), che, anche di là dalla individuale qualifica di ciascuna di essa risorsa umana, è comunque formata da prestatori di lavoro della, nella e per la, P.A., come tali soggiacenti all’ossequio non solo delle previsioni date dal T.U. del P.I. (D.lgs.165/2001 e ss.mm.), ma anche di quanto integrante i rispettivi CCNL, come mediamente esitati anche da rispettive negoziazioni decentrate, infine anche di quanto promanante da dirigenziali disposizioni di servizio e circolari adottate sulla base di puntuali e motivati indirizzi dei rispettivi riferimenti istituzionali (questi ultimi, nel nostro caso, sono ben due, cioè quello istituzionale/governativo, id est la Giunta, quello istituzionale/rappresentativo, id est il Consiglio); orbene, mentre nel contesto “emergenziale” agevolmente può cercarsi et, in limine, rinvenirsi sintonia tra necessitato “novativo” intervento ad efficacia

---

TEMPORANEA (id est, per il solo durare dello stato di emergenza e sulla scorta di quanto Aliunde provveduto <sup>47</sup>) di natura organizzativa/logistica che la componente collegiale/consultiva intendesse adottare (pel tramite di presidenziale adozione di un provvedimento sulla ideale scorta di deliberato collegiale da assumersi in forza del precipitato applicativo dei principi di cui all'art.97 Cost., e null'altro; benvero, di là dalla realtà è immaginare modifica regolamentare, che, nel silenzio della legge statutale, regionale e regionale/costitutiva, nonché in presenza di molteplici controindicazioni <sup>47</sup>, risulterebbe palesemente forzata, illegittima e anche del tutto inopportuna <sup>47</sup>) emendativo intervento regolamentare o anche mercé esclusivo, temporaneo, presidenziale provvedimento, come più innanzi prospetterò, lo stesso non può dirsi con riguardo al contesto "ordinario"; benvero, allo stato la normativa statutale (legge n.124/2015, rubricata "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" in specie di di essa art.14, a propria volta rubricato "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche") milita soltanto a "promuovere", ma in modo **condizionato** dal concorrere di svariati requisiti (come può dedursi dalla lettera della medesima disposizione che qui sotto, attesa la utile rilevanza, testualmente si annota <sup>47</sup>), quindi esclusivamente si dedica a "agevolare, comunque condizionatamente" la prestazione di lavoro **nella/della** e per la P.A., ma nulla dice <sup>47</sup>, neanche in termini "promozionali", con riguardo all'introduzione della medesima modalità "agile" nella resa di altri profili prestazionali **per la** P.A., che è il caso che afferisce alla situazione della componente collegiale/consultiva dell'Organismo che qui rileva. Né la lettera della L.R. n.25/2018, istitutiva della Consulta, ha potuto, quindi disporre in difformità da tale normativo contesto generale e, quindi, all'art.8, punto "2." è approdata a prevedere che, tra le altre risorse di cui l'Organismo è dotato, relativamente a quelle umane Esso si avvale "... di dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, ... , ovvero dipendenti della Pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale".

\*

In relazione allo smart-working, **si cura di corredare** la presente nota con alcuni allegati, **rinvenuti grazie all'ausiliante e diligente apporto del Dott. Eugenio Aveta** (con riguardo a provvedimentalità della Giunta), e in virtù di altri contatti (con riferimento, invece, alla provvedimentalità del Consiglio Regionale), che val bene di considerare per qualsivoglia utilità in previsione della seduta del 20.04.2020. Ovviamente, data la particolare materia, e atteso quanto sopra scritto, **la funzione del Dirigente Dott. Aveta ragionevolmente si crede, ma può errarsi, non possa considerarsi affatto secondaria, ma necessariamente collaborativa sul piano istruttorio**, e tanto al fine di consentire alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania di pervenire alla migliore, più opportuna e tempestiva soluzione possibile".